SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 9 giugno 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SOMMARIO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in ventottesima seduta comune, il 15 giugno 2005, alle ore 13,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale.

05A05793

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 2005.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle attività produttive on. Adolfo Urso, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 2005, concernente la nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 20 maggio 2005, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato on. Adolfo Urso, conferitagli dal Ministro delle attività produttive;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle attività produttive on. Adolfo Urso è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 maggio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCAJOLA, *Ministro delle attività produttive*

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 36

ALLEGATO

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni:

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto presidenziale della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge il 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005 con il quale l'on. dott. Claudio Scajola è stato nominato Ministro delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2005 con il quale sono stati nominati i Sottosegretari presso il Ministero delle attività produttive;

Decreta:

Art. 1.

1. All'on. Adolfo Urso è delegata, nel rispetto degli indirizzi politici stabiliti dal Ministro, l'Area internazionalizzazione del Ministero, fatta eccezione per gli atti inerenti le funzioni in materia di accordi di programma con le regioni e la relativa attuazione da parte dell'Istituto commercio estero, nonché la vigilanza su quest'ultima funzione e quelle collegate all'attuazione del Memorandum d'intesa firmato con il Ministero degli affari esteri, l'Istituto commercio estero e sviluppo italia in materia di investimenti diretti dall'estero;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 2.

1. Nell'ambito dell'area indicata all'art. 1 il Vice Ministro è delegato alla firma dei relativi atti e provvedimenti.

2. L'attività delegata del Vice Ministro deve essere coordinata con quella dei Ministro, tramite l'Ufficio di Gabinetto.

Art. 3.

1. Al Vice Ministro sono delegate altresì le richieste di parere al Consiglio di Stato ed alle autorità indipendenti, le risposte ai rilievi della Corte dei conti, nonché la firma dei decreti di variazione di bilancio e dei decreti di nomina degli addetti commerciali. L'on. Adolfo Urso è delegato, inoltre, avvalendosi dell'ufficio legislativo, a rispondere per le materie rientranti nelle deleghe di cui all'art. 1 ed in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale ed ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive dei Ministro.

2. Il Ministro può avocare la risposta alle interrogazioni parlamentari, scritte ed orali.

Art. 4.

1. Sono riservati alla firma del Ministro gli atti normativi e gli altri atti indicati nell'art. 4, comma 1, lettere *a). b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

Art. 5.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'Ufficio di Gabinetto.

Roma, 19 maggio 2005

Il Ministro: SCAJOLA

05A05692

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 2005.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio arch. Francesco Nucara, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 2005, concernente la nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 20 maggio 2005, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato arch. Francesco Nucara, conferitagli dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio arch. Francesco Nucara è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, 23 maggio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 35

ALLEGATO

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante modifiche ed integrazioni alla suddetta legge;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, recante le modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture organizzative dei Ministeri, nonché i compiti e le funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificata, da ultimo, con l'art. 12 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005, con il quale l'on. Altero Matteoli è nominato Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2005, con il quale l'on. Francesco Nucara è stato nominato Sottosegretario di Stato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Considerata la necessità di determinare i compiti da delegare all'on. Francesco Nucara nell'ambito delle competenze spettanti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nelle materie al medesimo attribuite dalle disposizioni vigenti;

Decreta:

Art. 1.

1. L'on. Francesco Nucara è delegato a rispondere per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. In linea di massima gli impegni parlamentari dell'on. Francesco Nucara corrisponderanno alle rispettive deleghe.

Art. 2.

1. All'on. Francesco Nucara sono delegate le seguenti specifiche attribuzioni di materia:

indirizzo e coordinamento dell'attività dei rappresentanti del Ministero nei comitati tecnici dei bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale, secondo le indicazioni del Ministro;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

proposta del programma di interventi finalizzati all'effettuazione di bonifiche nei siti inquinati;

cura del censimento nazionale dei corpi idrici;

cura della formazione del bilancio idrico nazionale sulla scorta di quelli di bacino;

adozione di direttive e parametri tecnici per l'individuazione delle aree a rischio di crisi idrica, al fine di prevenire situazioni di emergenza;

proposta al Ministro dell'adozione di criteri ed indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera *c)* e 17 della legge n. 36/1994;

proposta al Ministro dell'adozione di criteri ed indirizzi per la disciplina generale dell'utilizzazione delle acque destinate a scopi idroelettrici;

proposta dei provvedimenti relativi alla concessione di grandi derivazioni di acqua che interessino il territorio di più Regioni e più bacini idrografici, anche in assenza della determinazione del bilancio idrico;

proposta di provvedimenti relativi alle concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico;

promozione delle attività di vigilanza e controllo degli scarichi inquinanti nei corpi idrici interni;

definizione e predisposizione degli accordi di programma tra lo Stato e le singole Regioni contenenti l'elenco delle priorità e le proposte di utilizzo di risorse finanziarie a vario titolo attivabili, al fine di tutelare e gestire le risorse idriche;

coordinamento degli studi e delle attività utili a definire ed attuare il programma nazionale per la difesa del suolo;

proposta al Ministro dell'adozione dei provvedimenti relativi alla salvaguardia degli insediamenti di particolare valore artistico e culturale esposti a rischi ambientali;

cura dell'istruttoria sugli affari del Ministero in sede di CIPE, e rappresenta di norma il Ministro alle sue riunioni;

cura degli atti di ordinaria amministrazione del Ministero, sulla base delle direttive che saranno impartite di volta in volta dal Ministro, in caso di assenza o di impedimento dello stesso.

Art. 3.

1. La specificazione di materie ed impegni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto è destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata da altro Sottosegretario.

Art. 4.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'Ufficio di Gabinetto del Ministro.

Art. 5.

1. Il Ministro può avocare la risposta alle interrogazioni parlamentari, scritte e orali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 13 maggio 2005

Il Ministro: MATTEOLI

05A05691

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 2005.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti on. Ugo Giovanni Martinat, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 2005, concernente la nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 20 maggio 2005, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato on. Ugo Giovanni Martinat, conferitagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti on. Ugo Giovanni Martinat è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, 23 maggio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 34

ALLEGATO

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81 sulla disciplina dell'attività di Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137 recante «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché di enti pubblici»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152 recante «Norme di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, n. 262;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2001, recante la nomina del prof. ing. Pietro Lunardi a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2001, di nomina dei Sottosegretari di Stato;

Visto il proprio decreto 12 ottobre 2001, n. 9246, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 254 del 31 ottobre 2001, con il quale è stata conferita al Sottosegretario di Stato on.le Ugo Giovanni Martinat delega all'esercizio delle competenze nelle materie del Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2001, con il quale, in relazione alla delega sopra citata, è stato conferito all'on.le Ugo Giovanni Martinat il titolo di Vice Ministro;

Visto il proprio decreto 19 dicembre 2002, n. 17532, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2003, di integrazione della menzionata delega conferita al Vice Ministro on.le Ugo Giovanni Martinat, che è stato altresì delegato all'esercizio delle competenze relative alla stipula ed attuazione del protocollo d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in ordine alla realizzazione di interventi di prevenzione e di contenimento dell'inquinamento prodotto da rumore nel settore ferroviario;

Visto il proprio decreto 23 febbraio 2005, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2005, Reg. 4, pag. n. 42 con il quale le deleghe già conferite al Vice Ministro sono state adeguate in riferimento al riordinamento dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recato dal sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005 recante, tra le altre, la nomina del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2005 recante, tra le altre, la nomina dell'on.le Ugo Giovanni Martinat a Sottosegretario di Stato alle infrastrutture e trasporti;

Ritenuto di confermare nell'attuale mandato governativo la delega conferita all'on.le Ugo Giovanni Martinat con il sopraindicato proprio decreto 12 ottobre 2001, modificato ed integrato dai successivi decreti 19 dicembre 2002 e 23 febbraio 2005;

Decreta:

Art. 1.

Fermi restando la responsabilità politica ed i poteri di indirizzo del Ministro, il Sottosegretario di Stato on.le Ugo Giovanni Martinat è delegato all'esercizio delle competenze attinenti all'indirizzo politico nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, fatta eccezione per gli atti inerenti le funzioni in materia di accordi di programma con le regioni e quelli concernenti i rapporti internazionali. L'on.le Ugo Giovanni Martinat attua gli indirizzi del Ministro relativi ai Servizi integrati infrastrutture e trasporti - Settori infrastrutture.

Il Sottosegretario di Stato on.le Ugo Giovanni Martinat è inoltre delegato all'esercizio delle competenze relative alla stipula ed attuazione del protocollo d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in ordine alla realizzazione di interventi di prevenzione e di contenimento dell'inquinamento prodotto da rumore nel settore ferroviario.

L'on.le Ugo Giovanni Martinat è altresì delegato all'esercizio delle attribuzioni relative alla stipula ed all'attuazione di protocolli d'intesa ed accordi di programma con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, in materia di prevenzione ed abbattimento dell'inquinamento elettromagnetico.

Al fine della migliore armonizzazione dell'attività strategica, l'alta vigilanza è esercitata previa verifica della coerenza con l'indirizzo politico.

Art. 2.

Nell'ambito delle competenze individuate dall'art. 1, nel rispetto degli indirizzi fissati dal Ministro, l'on.le Ugo Giovanni Martinat è delegato alla firma degli atti e ai rapporti con il Parlamento, con gli organi consultivi di competenza del Ministro e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali.

Art. 3.

Le attività delegate si esercitano in conformità alla direttiva generale per l'azione amministrativa emanata dal Ministro, al quale resta comunque riservata la potestà di diretto esercizio nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2005

Il Ministro: LUNARDI

05A05690

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 2005.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti on. Mario Tassone, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 2005, concernente la nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 20 maggio 2005, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato on. Mario Tassone, conferitagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti on. Mario Tassone è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 maggio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 39

ALLEGATO

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 127 recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo»;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, sulla disciplina dell'attività di Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137 recante «Delega per la riforma dell'organizzazione dei Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché di enti pubblici»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152 recante «Norme di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, n 262;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2001 recante la nomina del prof. ing. Pietro Lunardi a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2001, di nomina dei Sottosegretari di Stato;

Visto il proprio decreto 12 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 254 del 31 ottobre 2001, con il quale l'on.le Mario Tassone è stato delegato all'esercizio delle competenze nelle aree del Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo, nonché della Direzione della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre, fatta eccezione per gli atti inerenti le funzioni in materia di accordi di programma con le regioni e quelli concernenti i rapporti internazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2001 con il quale, in relazione alla delega sopracitata, è stato attribuito al Sottosegretario di Stato on.le Mario Tassone il titolo di Vice Ministro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005 recante, tra le altre, la nomina del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2005 recante, tra le altre, la nomina dell'on.le Mario Tassone a Sottosegretario di Stato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuto di confermare, nell'attuale mandato governativo, la delega già conferita all'on.le Mario Tassone con il richiamato decreto 12 ottobre 2001;

Decreta:

Art. 1.

Fermi restando la responsabilità politica ed i poteri di indirizzo del Ministro, il Sottosegretario di Stato on.le Mario Tassone è delegato all'esercizio delle competenze attinenti all'indirizzo politico nelle aree del Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo, nonché della Direzione della motorizzazione nell'ambito del Dipartimento per i trasporti terrestri, fatta eccezione per gli atti inerenti le funzioni in materia di accordi di programma con le regioni e quelli concernenti i rapporti internazionali.

Al fine della migliore armonizzazione dell'attività strategica, l'alta vigilanza è esercitata previa verifica della coerenza con l'indirizzo politico.

Art. 2.

Nell'ambito delle competenze individuate dall'art. 1, nel rispetto degli indirizzi fissati dal Ministro, l'on.le Mario Tassone è delegato alla firma degli atti e ai rapporti con il Parlamento, con gli organi consultivi di competenza del Ministro, nonché con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali.

Art. 3.

Le attività delegate si esercitano in conformità alla direttiva generale per l'azione amministrativa emanata dal Ministro, al quale resta comunque riservata la potestà di diretto esercizio nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2005

Il Ministro: LUNARDI

05A05695

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 2005.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca on. Guido Possa, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 2005, concernente la nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 20 maggio 2005, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato on. Guido Possa, conferitagli dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca on. Guido Possa è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 maggio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 38

ALLEGATO

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l'art. 4, che individua le funzioni di competenza dell'organo di vertice delle amministrazioni statali, distinguendole dagli atti di competenza dei dirigenti e l'art. 14 che definisce gli ambiti di esercizio di dette funzioni dell'organo di vertice;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'art. 21;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 205, con il quale, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)* della citata legge 15 marzo 1997, n. 59 sono state approvate le disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare, l'art. 49 che istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni nella legge 3 agosto 2001, n. 317, con il quale sono state apportate modifiche al citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, concernente le norme in materia di disciplina dell'attività di Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2004, concernente la riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica, in data 26 aprile 2005 sono stati nominati i Sottosegretari di Stato per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Ritenuto di dover delegare la trattazione di alcune aree e progetti di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

1. All'onorevole Guido Possa, Sottosegretario di Stato del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è conferita la delega a trattare, sulla base delle indicazioni del Ministro, gli affari inerenti le materie relative ad aeree e progetti indicati al successivo art. 2. Al fine di assicurare il coordinamento delle attività esperite in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, il predetto Sottosegretario opera in costante raccordo con il Ministro stesso.

2. Nelle materie ad esso delegate, l'onorevole Guido Possa firma i relativi atti e provvedimenti; tali atti sono inviati alla sua firma per il tramite dell'ufficio di Gabinetto del Ministro.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega, nonché quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a sé avocati o comunque direttamente compiuti.

Art. 2.

1. All'onorevole Guido Possa, è conferita la delega a trattare gli affari di competenza degli enti di ricerca, nonché degli interventi per lo sviluppo e il potenziamento della ricerca scientifica e tecnologica e per l'attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ivi compresi i progetti concernenti la ricerca universitaria e i progetti di diffusione della cultura scientifica.

2. È altresì delegata all'onorevole Guido Possa la partecipazione alle sedute del CIPE, ai lavori della Conferenza dei presidenti delle regioni, nonché alle riunioni della Conferenza Stato-Regioni, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della conferenza unificata, per le materie di competenza;

Art. 3.

1. Per le materie di competenza, il Sottosegretario onorevole Guido Possa sulla base delle indicazioni del Ministro, è delegato a rispondere alle interrogazioni parlamentari e ad intervenire presso le Camere e le relative Commissioni per il compimento delle attività richieste dal lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.

2. Al Sottosegretario potranno essere delegati, di volta in volta, atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.

Art. 4.

1. Restano in particolare riservati al Ministro, a norma degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

a) gli atti normativi;

b) gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi ed i programmi da attuare, e vengono assegnate le risorse;

c) le determinazioni di indirizzo politico;

d) gli atti, comprese le circolari, contenenti direttive di carattere generale;

e) gli atti che devono essere sottoposti per le decisioni del Consiglio dei Ministri e dei Comitati interministeriali;

f) gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti e degli istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero;

g) gli atti di nomina di rappresentanti ministeriali negli enti, società, commissioni e comitati;

h) i conferimenti di incarichi individuali ad esperti;

i) gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati istituiti o promossi dal Ministro.

Art. 5.

1. Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica del Sottosegretario su questioni riguardanti la politica e l'organizzazione dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve previamente essere concordata con il Ministro.

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 4 maggio 2005

Il Ministro: MORATTI

05A05694

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 2005.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avv. Giovanni Ricevuto, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 2005, concernente la nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 20 maggio 2005, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato avv Giovanni Ricevuto, conferitagli dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avv. Giovanni Ricevuto è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 maggio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 37

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l'art. 4, che individua le funzioni di competenza dell'organo di vertice delle amministrazioni statali, distinguendole dagli atti di competenza dei dirigenti e l'art. 14 che definisce gli ambiti di esercizio di dette funzioni dell'organo di vertice;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'art. 21;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 205, con il quale, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)*, della citata legge 15 marzo 1997, n. 59 sono state approvate le disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare, l'art. 49 che istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni nella legge 3 agosto 2001, n. 317, con il quale sono state apportate modifiche al citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, concernente le norme in materia di disciplina dell'attività di Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, recante il regolamento di organizzazione dei Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2004, concernente la riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica, in data 26 aprile 2005 sono stati nominati i Sottosegretari di Stato per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Ritenuto di dover delegare la trattazione di alcune aree e progetti di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

1. Al dott. Giovanni Ricevuto, Sottosegretario di Stato del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è conferita la delega a trattare, sulla base delle indicazioni del Ministro, gli affari inerenti le materie relative ad aeree e progetti indicati al successivo art. 2. Al fine di assicurare il coordinamento delle attività esperite in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, il predetto Sottosegretario opera in costante raccordo con il Ministro stesso.

2. Nelle materie ad esso delegate il dott. Giovanni Ricevuto firma i relativi atti e provvedimenti; tali atti sono inviati alla sua firma per il tramite dell'ufficio di Gabinetto del Ministro.

3. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega, nonché quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a sé avocati o comunque direttamente compiuti.

Art. 2.

1. Al dott. Giovanni Ricevuto, è conferita la delega a trattare:

a) gli affari inerenti le materie relative alla Direzione generale per io studente, alla Direzione generale per lo studente ed il diritto allo studio ed alla Direzione generale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

b) progetti di interventi di formazione nell'area del Mezzogiorno d'Italia; programmi riguardanti rapporti di interazione tra il sistema scolastico ed il sistema universitario;

2. È altresì delegata al dott. Giovanni Ricevuto la partecipazione ai lavori della Conferenza dei presidenti delle regioni, nonché alle riunioni della Conferenza Stato-Regione, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata per le materie di competenza.

Art. 3.

1. Per le materie di competenza, il dott. Giovanni Ricevuto, sulla base delle indicazioni del Ministro, è delegato a rispondere alle interrogazioni parlamentari e ad intervenire presso le Camere e le relative Commissioni per il compimento delle attività richieste dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.

2. Al Sottosegretario potranno essere delegati, di volta in volta, atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.

Art. 4.

1. Restano in particolare riservati al Ministro, a norma degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

a) gli atti normativi;

b) gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi ed i programmi da attuare, e vengono assegnate le risorse;

c) le determinazioni di indirizzo politico;

d) gli atti, comprese le circolari, contenenti direttive di carattere generale;

e) gli atti che devono essere sottoposti per le decisioni del Consiglio dei Ministri e dei Comitati interministeriali;

f) gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti e degli istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero;

g) gli atti di nomina di rappresentanti ministeriali negli enti, società, commissioni e comitati;

h) i conferimenti di incarichi individuali ad esperti;

i) gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati istituiti o promossi dal Ministro.

Art. 5.

1. Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica del Sottosegretario su questioni riguardanti la politica e l'organizzazione dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve previamente essere concordata con il Ministro.

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 4 maggio 2005

Il Ministro: MORATTI

05A05693

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 maggio 2005.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni relativi all'emissione del 31 maggio 2005.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE SECONDA
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n. 56051 del 23 maggio 2005, che ha disposto per il 31 maggio 2005 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 183 giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 56051 del 23 maggio 2005 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 maggio 2005;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 maggio 2005 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a 183 giorni è risultato pari a 98,975.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, ammonta a € 81.981.085,00 per i titoli a 183 giorni con scadenza 30 novembre 2005.

A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a 183 giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 99,099 ed a 98,481.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2005

Il direttore: CANNATA

05A05765

DECRETO 7 giugno 2005.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE SECONDA
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della direzione seconda del dipartimento del Tesoro;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 giugno 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 74.088 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 giugno 2005 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a 92 giorni con scadenza 15 settembre 2005 fino al limite massimo in valore nominale di 3.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avva-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

lersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad Euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 giugno 2005. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2005.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2005

Il direttore: CANNATA

05A05763

DECRETO 7 giugno 2005.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE SECONDA
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della direzione II del dipartimento del Tesoro;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 giugno 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 74.088 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 giugno 2005 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a 365 giorni con scadenza 15 giugno 2006 fino al limite massimo in valore nominale di 5.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purchè risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. l, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 giugno 2005. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2006.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2005

Il direttore: CANNATA

05A05764

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 maggio 2005.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 26 novembre 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva propiconazolo nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 2003 di recepimento della direttiva 2003/70CE del 17 luglio 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva propiconazolo nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 26 novembre 2003, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti propiconazolo dovevano presentare al Ministero della salute entro il 1° giugno 2004, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 26 novembre 2003 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato contenenti la sostanza attiva propiconazolo;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari elencati in allegato, contenenti la sostanza attiva propiconazolo, sono revocate a far data dal 1° dicembre 2004, come stabilito dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 26 novembre 2003.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 31 maggio 2005, conformemente a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2005

Il direttore generale: MARABELLI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base di propiconazolo, le cui autorizzazioni sono revocate ai sensi del decreto ministeriale 26 novembre 2003

Prodotto	N. reg	Data reg.	Impresa
MEDAL EC 25	11347	30/05/02	Agrico S.r.l.
PROPIC	11463	09/10/02	Agrimix S.r.l.
THILDER 25	11084	09/11/01	Agrimport S.p.a.
ZEIT	10744	12/03/01	Agrowin Biosciences S.r.l.
PIZETA	11641	14/03/03	Chemia S.p.a.
SANAZOLE 250 EC	10031	24/05/99	Dow Agrosciences B.V.
PROPINAZOL	11327	09/05/02	Europhyto Technology Serving Agriculture S.r.l.
SYMBOL	9213	24/04/97	Ital Agro S.r.l.
MARK	11675	13/05/03	Makhteshim Chemical Works LTD
PINAZOL	11001	30/07/01	Makhteshim Chemical Works LTD
CONAZOL 25 EC	10284	13/01/00	Prochimag di Mandrioli Giuseppe
MENPHIS 25 EC	11215	22/02/02	Rocca Frutta S.r.l.
LARGEVEISS	11425	16/09/02	Scam S.p.a.
FUNGICIDA KB	10829/PPO	11/04/01	Scotts France s.a.s.
WIND CEREALI	11574	03/02/03	Sivam S.p.a.
PROCOL	10971	12/07/01	Terranalisi S.r.l

05A05649

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 7 febbraio 2005.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Luigi Calabresi, nel valore di € 0,45.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2005 di «Autorizzazione all'emissione, nell'anno 2005, di carte valori postali»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato A della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta ordinaria di primo porto per l'interno in € 0,45;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2005, un francobollo commemorativo di Luigi Calabresi, nel valore di € 0,45.

Il francobollo è stampato dall'Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., in rotocalcografia. su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30x40; formato stampa: mm 26x36; dentellatura: 13¼ x 13; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 22,50».

La vignetta raffigura una immagine del commissario Luigi Calabresi, ucciso il 17 maggio 1972 a Milano. Completano il francobollo la leggenda «LUIGI CALABRESI», le date «1937-1972», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2005

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

05A05610

DECRETO 7 febbraio 2005.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della fondazione dell'ACI - Automobile club Italia di € 0,45.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2005 di «Autorizzazione all'emissione, nell'anno 2005, di cade valori postali»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 7, nonché l'allegato A della suddetta deliberazione, che stabiliscono la tariffa per la posta ordinaria di primo porto per l'interno in € 0,45;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2005, un francobollo celebrativo del centenario della fondazione dell'A.C.I. - Automobile Club d'Italia, nel valore di € 0,45.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 x 40; formato stampa: mm 26 x 36; dentellatura: $13^{1/4}$ x 14; colori: cinque; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 22,50».

La vignetta rappresenta una carta geografica della penisola italiana sulla quale si evidenziano, al centro, la scritta «A.C.I. e, in basso, una ruota dentata stilizzata, elementi che compongono il logo dell'Automobile Club d'Italia. Completano il francobollo la leggenda «CENTENARIO FONDAZIONE AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA», la scritta «Italia» ed il valore «€ 0,45».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2005

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

05A05611

DECRETO 7 febbraio 2005.

Autorizzazione alla emissione nell'anno 2005 di carte valori postali ordinarie tematiche, nonché di alcuni francobolli ordinari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concer-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

nente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere, a partire dal 1973, alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quelle aventi come tematiche «Il Santo Natale» e «Il turismo»;

Visto il decreto 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quelle aventi come tematiche «Scuole e università» e «Le istituzioni»;

Visto il decreto 16 febbraio 2004, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 2004, di francobolli ordinari, da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematiche «Regioni d'Italia» e «Made in Italy»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2005, altri francobolli ordinari appartenenti alle serie aventi come tematiche «Il Santo Natale», «Il turismo», «Il patrimonio artistico e culturale italiano», «Lo sport italiano», «Scuole e università», «Le istituzioni», «Regioni d'Italia» e «Made in italy»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione nell'anno 2005 di francobolli ordinari appartenenti alle serie aventi come tematiche «Il Santo Natale», «Il turismo», «Il patrimonio artistico e culturale italiano», «Lo sport italiano», «Scuole e università», «Le istituzioni», «Regioni d'Italia» e «Made in Italy».

Art. 2.

È altresì autorizzata per il 2005 l'emissione dei seguenti francobolli ordinari a tiratura predeterminata: francobollo dedicato all'AIDO Associazione Italiana Donatori Organi; francobollo dedicato alla partecipazione italiana al programma di Esplorazione di Marte; francobollo dedicato alla migliore produzione televisiva relativa all'immagine positiva della Famiglia.

Art. 3.

I valori e le caratteristiche delle carte valori postali di cui agli articoli precedenti verranno stabiliti di volta in volta con successivi decreti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2005

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della direzione VI
del dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

05A05613

DECRETO 21 marzo 2005.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Le Istituzioni», dedicato alla «Brigata Sassari», nel valore di € 0,45.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

(norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Le istituzioni»;

Visto il decreto 7 febbraio 2005, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'emissione, nell'anno 2005, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare un francobollo ordinario appartenente alla serie in parola, da emettere nel 2005, alla «Brigata Sassari»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato A della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta ordinaria di primo porto per l'interno in € 0,45;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2005, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Le Istituzioni» dedicato alla «Brigata Sassari», nel valore di € 0,45.

Il francobollo è stampato dall'Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40x30; formato stampa: mm 36x26; dentellatura: 14x13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 22,50».

La vignetta raffigura, in grafica stilizzata, alcune sagome di soldati durante un'azione di attacco; in alto sono riprodotti, a sinistra, lo stemma della Brigata «Sassari» e, a destra, le quattro medaglie d'oro conquistate dai due Reggimenti, il 151° e il 152° fanteria. Completano il francobollo la leggenda «BRIGATA "SASSARI"», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2005

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della direzione VI
del dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

05A05614

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 30 maggio 2005.

Autorizzazione, all'organismo di certificazione «Bureau Veritas Italia S.r.l.», in Milano, ad espletare le procedure di conformità, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative agli apparecchi e sistemi di protezione, destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE;

Visto l'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, che prevede le procedure di autorizzazione degli organismi di certificazione;

Visto il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999, che detta i requisiti per l'autorizzazione degli organismi ad espletare le procedure per la valutazione di conformità di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Vista l'istanza del 21 dicembre 2004, protocollo 13171 con la quale il Bureau Veritas Italia S.r.l. con sede in viale Monza n. 261 - 20126 Milano ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 94/9/CE;

Considerato che i risultati degli esami documentali ed ispettivi per il Bureau Veritas Italia S.r.l. soddisfano i requisiti richiesti dal decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

Il Bureau Veritas Italia S.r.l., con sede in viale Monza n. 261 - 20126 Milano è autorizzato a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità riguardanti gli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ai sensi della direttiva 94/9/CE come segue:

Allegato III (esame CE del tipo);

Allegato IV (garanzia della qualità della produzione);

Allegato V (verifica di conformità su prodotto);

Allegato VI (verifica di conformità al tipo);

Allegato VII (garanzia della qualità dei prodotti);

Allegato VIII (controllo di fabbricazione interno);

Allegato IX (verifica di un unico prodotto).

Art. 2.

Il Bureau Veritas Italia S.r.l. è tenuto ad inviare al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico - ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità quinquennale.

2. Entro il periodo di validità dell'autorizzazione il Ministero delle attività produttive, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2005

Il direttore generale: GOTI

05A05612

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 17 maggio 2005.

Soppressione del Centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Trento. Individuazione degli Uffici competenti per i rapporti pendenti in materia di rimborsi, sgravi, richieste di maggiore rateizzazione, sospensione e per i rapporti pendenti con il Concessionario della riscossione e con la Ragioneria provinciale dello Stato. Modifica ed integrazione dell'atto dispositivo prot. n. 11228 del 30 maggio 2002 del direttore provinciale di Trento.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DI TRENTO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Dispone

a modifica ed integrazione dell'atto dispositivo in oggetto quanto segue:

L'art. 1 viene così sostituito:

Dal 1° giugno 2005 le competenze già svolte dal Centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Trento nella provincia di Trento sono attribuite all'Ufficio locale di Trento, come di seguito individuate.

L'Ufficio locale di Trento riceve tutti i residui atti dei contribuenti con domicilio fiscale nei comuni della provincia di Trento alla data della presentazione della interessata dichiarazione e provvede a definire i relativi procedimenti:

Rimborsi ex articoli 37 e 38 decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, concernente gli anni d'imposta 1997 e precedenti;

Rimborsi ex art. 41 decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 emanati nell'ambito dei controlli di cui all'art. 36-*bis* decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, relativi alle dichiarazioni presentate per gli anni d'imposta ante 1994;

Istanze di sgravio avverso gli avvisi bonari e le cartelle di pagamento emanati nell'ambito dei controlli dei cui all'art. 36-*bis* decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, relativi alle dichiarazioni presentate per gli anni d'imposta anteriori 1998;

Istanze di maggior rateazione ex art. 19 decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e istanze di sospensione ex art. 39 stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602;

Rimborsi e sgravi derivanti dal contenzioso in essere sulle dichiarazioni;

Ricorsi avverso atti e iscrizioni a ruolo posti in essere dallo stesso Centro di servizio, ferma restando la speciale procedura prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 787/1980;

Rimborsi o discarichi e revoche provvedimenti di maggior rateazione.

L'art. 2 viene così sostituito

A decorrere dal 1° giugno 2005, i ricorsi e le istanze relativi ai rapporti di cui ai punti precedenti vanno inoltrati all'Ufficio locale di Trento il quale provvederà all'esame e alla definizione del procedimento.

Il predetto Ufficio gestisce e definisce i procedimenti relativi ai seguenti rapporti:

Istanze relative a mancati rimborsi;

Remissione dei vaglia estinti;

Rimborsi agli eredi aventi diritto e ai soci di società cessate, in liquidazione o soggette a procedure concorsuali;

Volture dei titoli emessi dal Centro di Servizio di Trento;

Riammissione al pagamento di titoli perenti.

L'art. 3 viene così sostituito

A decorrere dal 1° giugno 2005, è assegnata all'Ufficio locale di Trento la competenza per le attività concernenti i rapporti pendenti con il Concessionario della riscossione per la provincia di Trento e con la Ragioneria provinciale dello Stato di Trento, riferiti alle iscrizioni a ruolo operate dal Centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Trento a carico dei contribuenti con domicilio fiscale nella provincia di Trento.

Rimangono invariati gli altri articoli.

Motivazioni

Con atto del 7 dicembre 2001, protocollo n. 220441, del Direttore dell'Agenzia delle entrate è stata, tra l'altro, disposta la soppressione al 30 giugno 2002 del Centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Trento.

Il punto 1.3 del suddetto atto prevede che per i rapporti pendenti in specifiche materie (rimborsi, rapporti con il Concessionario della riscossione e con la Ragioneria provinciale dello Stato) il direttore regionale o provinciale con proprio provvedimento possa indivi-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

duare, anche in deroga ai criteri generali della competenza territoriale, gli uffici cui assegnare la competenza per tali trattazioni.

Pertanto, al fine di garantire un assetto omogeneo nei rapporti con la ragioneria provinciale e con il Concessionario della riscossione per gli adempimenti relativi a tali attività è stato individuato l'ufficio competente in materia.

Al punto 1.6 dell'atto 27 febbraio 2002 del direttore dell'Agenzia delle entrate è previsto che per ragioni di economia gestionale e di razionalizzazione delle lavorazioni, la competenza in materia di sgravi e rimborsi derivanti dal contenzioso sulle dichiarazioni relative agli anni d'imposta fino al 1992, già attribuita al Centro operativo di Pescara, può essere affidata, nell'ambito di ciascuna regione o provincia, ad uno o più uffici individuati dal direttore regionale o provinciale.

In relazione a quanto sopra e tenuto conto dei carichi di lavoro derivanti dalle presenti attività in corso di svolgimento, con il presente provvedimento è stato individuato l'ufficio competente alla gestione dei rapporti ancora pendenti nelle suddette materie.

Riferimenti normativi

Decreto del Presidente della Repubblica n. 787/1980.

Artt. 19 e 39 decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.

Art. 40 decreto del Presidente della Repubblica n. 287/1992.

Decreto legislativo n. 300/1999.

Art. 2 decreto legislativo n. 99/2000.

C.M. 1º febbraio 2002. n. 14.

C.M. 12 aprile 2002, n. 13.

Risoluzione ministeriale del 22 aprile 2002, n. 123.

Statuto dell'Agenzia delle entrate.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate.

Atto del direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 dicembre 2001, n. 2001/220441.

Atto del direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2002.

Trento, 17 maggio 2005

Il direttore provinciale: SANZÒ

05A05549

PROVVEDIMENTO 19 maggio 2005.

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale della società «Caf Imprese - Centro assistenza imprese Coldiretti Emilia-Romagna - Liguria - Sardegna S.r.l.», per cambio di denominazione in «Centro assistenza imprese Coldiretti ERLISA S.r.l.» anche soltanto «ERLISA S.r.l.».

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto prot. n. 2001/14/27221 del 22 maggio 2001 con il quale il direttore regionale, pro-tempore, dell'Emilia-Romagna ha autorizzato la società «Caf Imprese - Centro assistenza imprese Coldiretti Emilia-Romagna - Liguria - Sardegna S.r.l., con sede legale in Bologna, via Lame n. 60 (ora in Bologna, via Marconi n. 9) a svolgere attività di assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164;

Visto il verbale di assemblea del 15 settembre 2004, a rogito del dott. Andrea Rizzi, notaio in Bologna, repertorio n. 31055, fascicolo n. 7636, con il quale detta società ha deliberato la modifica della denominazione sociale da «Centro assistenza imprese Coldiretti Emilia-Romagna - Liguria - Sardegna S.r.l.» a «Centro assistenza imprese Coldiretti ERLISA S.r.l.» che potrà ad ogni effetto essere indicata anche soltanto «ERLISA S.r.l.», e la conseguente modifica dello Statuto sociale;

Ravvisata la necessità di modificare il predetto decreto prot. n. 2001/14/27221 del 22 maggio 2001 nella parte relativa alla denominazione della società autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale, al fine di una migliore tutela e informazione del contribuente, nonché di aggiornamento dell'Albo dei CAF previsto dall'art. 9 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164;

Modifica

il decreto prot. n. 2001/14/27221 del 22 maggio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 28 giugno 2001) sostituendo le parole «Caf Imprese - Centro assistenza imprese Coldiretti Emilia-Romagna - Liguria - Sardegna S.r.l.» con le parole «Centro assistenza imprese Coldiretti ERLISA S.r.l. anche soltanto ERLISA S.r.l.»;

Copia del presente atto viene trasmesso alla Direzione centrale gestione tributi dell'Agenzia delle entrate per l'aggiornamento dell'Albo informatico dei Caf e per conoscenza alla società ERLISA S.r.l.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 19 maggio 2005

Il direttore regionale: ROSSI

05A05671

PROVVEDIMENTO 24 maggio 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico di Forlì e Ravenna.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme sotto riportate;

Dispone:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico, come di seguito specificato: il giorno 13 maggio 2005, gli sportelli di Forlì sono rimasti chiusi al pubblico dalle ore 7.45 alle ore 11; gli sportelli di Ravenna sono rimasti chiusi al pubblico dalle ore 11 alle ore 12,30, così come autorizzato dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte D'appello di Bologna.

Motivazioni:

Causa assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Attribuzioni del Direttore Regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto n. 1998/11772 /UDG del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7 comma 1).

Bologna, 24 maggio 2005

Il direttore regionale: ROSSI

05A05515

PROVVEDIMENTO 25 maggio 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste il giorno 13 maggio 2005.

Motivazione

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste con nota prot. 392 del 13 maggio 2005, ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio il giorno 13 maggio 2005 a seguito di partecipazione del personale ad un'assemblea sindacale.

La Procura generale della Repubblica di Trieste, con apposita nota prot. 1177/05 del 13 maggio 2005, ha confermato il citato irregolare funzionamento al pubblico.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i Direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico;

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli n. 57 e 73;

Decreto del Ministero delle finanze del 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore delle Agenzie;

Decreto del Ministero delle finanze del 28 dicembre 2000, che stabilisce che le Agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto.

Trieste, 25 maggio 2005

Il direttore regionale: LATTI

05A05514

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 27 maggio 2005.

Leggi di incentivazione alle imprese. Schema di garanzia fidejussoria per l'erogazione della prima quota a titolo di anticipazione.

Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'Ass.I.Lea.
All'Ass.I.Re.Me.
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Al comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane
All'A.N.I.A.
All'ISVAP

Con la presente circolare è introdotto, con applicazione immediata, il nuovo schema di fidejussione che dovrà essere utilizzato ai fini dell'erogazione, a titolo di anticipazione, della prima quota delle agevolazioni finanziarie di cui alle leggi n. 46/1982, n. 488/1992 ed agli strumenti della programmazione negoziata ai sensi della legge n. 662/1996.

Pertanto, le fidejussioni e le polizze fidejussorie dovranno essere rilasciate in stretta conformità allo schema allegato, sottoscritte con firma autenticata e complete di attestazione dei poteri di firma del/dei sottoscrittore/i, pena il non accoglimento delle stesse.

Le dette garanzie possono essere prestate dalle banche, dalle imprese di assicurazioni indicate nella legge 10 giugno 1982, n. 348 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993.

Si fa presente, infine, che non saranno accolte le garanzie fidejussorie rilasciate da imprese di assicurazioni o da intermediari finanziari che, in passato, non hanno onorato le obbligazioni di restituzione nei confronti del Ministero delle attività produttive.

A tal fine, le imprese, prima di stipulare una polizza con compagnie di assicurazione o con intermediari finanziari, dovranno acquisire preventivo parere favorevole da parte del Ministero o della banca concessionaria o istruttrice, ove delegata per le attività di erogazione.

Roma, 27 maggio 2005

Il direttore generale
per il coordinamento degli incentivi
alle imprese
PASCA DI MAGLIANO

SCHEMA DI FIDEJUSSIONE

Contratto fidejussorio per l'anticipazione della prima quota delle agevolazioni di cui al Contratto di Programma, o altro, approvato con delibera CIPE del .... (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. .... del ....) e stipulato in data .... tra .... ed il Ministero delle attività produttive e/o al decreto del Ministero delle attività produttive di concessione provvisoria delle agevolazioni n. .... del ....

Spett.le
Ministero delle attività produttive
D.G.C.I.I.
via del Giorgione, 2 b
00147 Roma

Premesso che:

a) la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dal Contratto di Programma /d'Area/di Localizzazione stipulato tra .... ed il Ministero delle attività produttive in data ...., e/o dal decreto del Ministero delle attività produttive di concessione provvisoria delle agevolazioni, secondo le previsioni del .... (cioè alternativamente: della legge 19 dicembre 1992, n. 488, ovvero della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ovvero della legge 23 dicembre 1996, n. 662), sono disciplinate nel medesimo Contratto (ovvero decreto) e laddove non previsto sono disciplinate da specifica normativa, richiamandosi in particolare il decreto ministeriale .... e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca dei contributi pubblici ed inoltre, le relative circolari esplicative;

b) con Delibera CIPE del .... è stata approvata la sottoscrizione del Contratto di Programma/d'Area/di Localizzazione .... finalizzato all'ottenimento delle agevolazioni finanziarie previste da .... (inserire, ove occorra);

c) in data .... è stato sottoscritto il Contratto di Programma/d'Area/di Localizzazione tra .... ed il Ministero delle attività produttive, e/o emanato dal Ministero delle attività produttive il decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, che prevede, oltre alle obbligazioni delle parti, modalità e condizioni per l'erogazione delle agevolazioni;

d) l'impresa .... (in seguito indicata per brevità «Contraente»), con sede legale in ...., partita IVA ...., iscritta presso il Registro delle Imprese di .... al n. .... di codice fiscale... ed al n. .... del Repertorio Economico Amministrativo, nell'àmbito del citato Contratto di Programma/d'Area/di Localizzazione e/o decreto di concessione provvisoria è stata ammessa alle agevolazioni finanziarie previste da .... (legge 19 dicembre 1992, n. 488, ovvero legge 17 febbraio 1982, n. 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e disciplinate dal medesimo Contratto di Programma/d'Area/di Localizzazione e/o dal decreto di concessione provvisoria medesimo, per un contributo complessivo di Euro .... da rendere disponibile in n. .... quote annuali per la realizzazione di un programma di investimenti riguardanti la propria unità produttiva sita in ....;

e) la prima quota di contributo può essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta del «Contraente», previa presentazione, ai sensi del decreto ministeriale .... del Ministero delle attività produttive, di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che risulti dovuta secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa e dal decreto di concessione di cui sub *c)*;

f) la contraente intende richiedere l'anticipazione della prima rata annuale delle agevolazioni per l'importo di Euro ....; secondo le condizioni, i termini e le modalità indicate dalla normativa e dai provvedimenti di riferimento;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

g) la circolare in data 27 maggio 2005, prot. n. 970.776 del Ministero delle attività produttive, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. .... del ...., ha definito lo schema della garanzia fidejussoria da adottare per l'erogazione a titolo di anticipazione della prima quota delle agevolazioni finanziarie di cui al .... (legge 19 dicembre 1992, n. 488, ovvero legge 17 febbraio 1982, n. 46, ovvero legge 23 dicembre 1996, n. 662) e che il presente atto è redatto in conformità alle clausole essenziali, contenuti e forma del predetto schema ed alle disposizioni contenute nel richiamato Contratto di Programma e/o decreto di concessione provvisoria;

h) che la Banca ..../Società di assicurazione /Società finanziaria (1) ha preso visione della domanda di agevolazione e dei relativi allegati nonché del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni e dei relativi atti presupposti e conseguenti, ed è perfettamente al corrente di tutte le condizioni di revoca del contributo, così come riportate nello stesso decreto e nella relativa normativa di riferimento;

i) che, in forza del decreto ministeriale 527/1995 e successive modifiche ed integrazioni e delle relative circolari esplicative, nonché della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001, concernente le agevolazioni per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per le attività di erogazione e di recupero dei contributi il Ministero delle attività produttive si può avvalere di Enti con esso convenzionati;

l) che l'Ente convenzionato, ove nominato per l'intervento di cui al presente atto, risulta dal decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, di cui alla precedente lettera *c)*;

m) che alle garanzie a favore dello Stato e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e dall'art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Tutto ciò premesso

che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta .... (1) (in sèguito indicata per brevità «Società») con sede legale in ...., iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. ...., iscritta all'albo/elenco .... (2), a mezzo dei sottoscritti signori:

.... nato a .... il ....;

.... nato a .... il ....;

nella loro rispettiva qualità di ...., dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussore nell'interesse del Contraente ed a favore del Ministero delle attività produttive (in seguito indicato per brevità «Ente garantito»), per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro .... (diconsi Euro ....) corrispondente alla prima quota di contributo, oltre alla rivalutazione ed alle maggiorazioni specificate nel presente atto, alle seguenti

CONDIZIONI GENERALI

A) Condizioni che regolano il rapporto tra «Società» ed «Ente garantito».

Art. 1.

Oggetto della garanzia

La «Società» garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all'«Ente garantito» la restituzione della somma complessiva erogata a titolo di anticipazione al «Contraente».

Tale importo sarà automaticamente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso.

La garanzia è anche estesa alle spese per la denuncia alla «Società» della causa eventualmente promossa contro il «Contraente» ed alle spese successive, ai sensi dell'art. 1942 cod. civ.

Art. 2.

Durata della garanzia e svincolo

La garanzia ha la durata presunta di trentasei mesi decorrenti dalla data dell'erogazione al «Contraente» dell'importo garantito e si intenderà automaticamente prorogata di anno in anno fino alla data in cui l'«Ente garantito», ovvero direttamente la Banca concessionaria o istruttrice, ovvero il Soggetto Responsabile, non ne abbia disposto l'escussione, ovvero non ne abbia disposto lo svincolo che avverrà mediante restituzione dell'originale del contratto o trasmissione della dichiarazione liberatoria.

La garanzia verrà svincolata solo qualora, ad insindacabile giudizio dell'«Ente garantito» o, nei casi previsti dalla procedura agevolativa, della Banca concessionaria o istruttrice, ovvero del Soggetto Responsabile, non si configurino al momento dello svincolo ipotesi di revoca anche parziale del contributo e contemporaneamente sussistano tutte le condizioni, anche formali, di erogazione del contributo stesso secondo lo stato di avanzamento del programma agevolato per una somma non inferiore a quella garantita in linea capitale.

Art. 3.

Sostituto

L'«Ente garantito» potrà essere sostituito negli adempimenti a suo carico direttamente dalla Banca concessionaria o istruttrice, ovvero dal Soggetto Responsabile, qualora tali adempimenti siano previsti a carico di questi ultimi dalle norme di attuazione delle leggi di agevolazione interessate. Pertanto, nell'esecuzione del presente contratto, i predetti soggetti sostituiscono e rappresentano l'«Ente garantito», ove indicati nel provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni.

Art. 4.

Pagamento del rimborso e rinunce

La «Società» s'impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta dell'«Ente garantito», ovvero direttamente della Banca concessionaria o istruttrice, ovvero del Soggetto Responsabile, ove ricorra l'ipotesi prevista dal precedente art. 3, non oltre quindici giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione o ricorsi proposti dal «Contraente» o da altri soggetti comunque interessati ed anche in caso che il «Contraente» sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall'«Ente garantito», ovvero direttamente dalla Banca concessionaria o istruttrice, ovvero dal Soggetto Responsabile, ove ricorra la previsione di cui al precedente art. 3, a mezzo di fax o di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione generale della «Società», così come risultante dalla premessa.

La «Società» rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il «Contraente» e rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ., nonché ad ogni altra possibile eccezione.

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi e spese, la «Società» corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso di riferimento (ex tasso ufficiale di sconto), maggiorato di due punti, con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di rimborso, senza necessità di costituzione in mora.

Nel caso di dichiarazioni non veritiere prodotte dal «Contraente», la «Società» potrà eccepirne la sussistenza e rivalersi solo nei confronti del «Contraente».

Art. 5.

Pagamento della commmissione/premio e deposito cautelativo

Il mancato pagamento della commissione/premio e degli eventuali supplementi di commissione/premio da parte del «Contraente» non potrà essere opposto all'«Ente garantito», né potrà limitare l'efficacia o la durata della presente garanzia.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ugualmente non potrà essere opposta all'«Ente garantito» la mancata costituzione da parte del «Contraente» del deposito cautelativo nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ.

Art. 6.

Inefficacia di clausole limitative della garanzia

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

In ogni caso, è fatto salvo il diritto dell'«Ente garantito» di chiedere ed ottenere gli eventuali adeguamenti del testo della presente garanzia alle sopravvenute normative.

Le clausole di cui al presente articolo, per quanto possa occorrere, vengono approvate ai sensi degli articoli 1341 e 1342 cod. civ.

Art. 7.

Iscrizione a ruolo della somma garantita

Il decreto di revoca consentirà l'automatica iscrizione a ruolo dell'intero importo garantito sia nei confronti del «Contraente», sia nei confronti della «Società».

Nel caso in cui il «Contraente» avesse provveduto alla restituzione all'«Ente garantito» della somma dovuta o di parte di essa, si procederà su motivata richiesta scritta della «Società» all'immediato corrispondente sgravio del ruolo nei confronti della stessa «Società».

Art. 8.

Requisiti soggettivi

La «Società» dichiara di possedere alternativamente i seguenti requisiti ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348:

1) se Banca o Istituto di Credito, di essere iscritto all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia;

2) se Società di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP, di far parte di consorzi di coassicurazione anche a copertura dei rischi per tale attività, nonché di aver sempre onorato eventuali precedenti impegni con l'Ente garantito;

3) se Società finanziaria, di essere inserita nell'elenco speciale di cui all'art. 107, del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia, nonché di aver sempre onorato eventuali precedenti impegni con l'Ente garantito.

Art. 9.

Oneri fiscali

Gli eventuali oneri fiscali derivanti dalla presente garanzia sono a carico della «Società», fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 13.

Art. 10.

Surrogazione

La «Società» è surrogata, nei limiti delle somme corrisposte all'«Ente garantito» in tutti i diritti, ragioni ed azioni di quest'ultimo verso il «Contraente», i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 cod. civ.

B) Condizioni che regolano il rapporto tra «Società» e «Contraente».

Art. 11.

Commissione/premio

La commissione/premio indicata nella tabella di liquidazione, per il periodo di durata della garanzia, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata la commissione/premio versato resta integralmente acquisito dalla «Società». In caso di durata superiore a quella inizialmente prevista per la determinazione della commissione/premio e comunque fino a quando la «Società» non sia definitivamente liberata da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata con il presente atto, il «Contraente» è tenuto al pagamento in via anticipata di supplementi di commissione/premio nella misura indicata nella tabella di liquidazione della commissione/premio.

Art. 12.

Rivalsa

Il «Contraente» e i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare alla «Società», a semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato all'«Ente garantito», oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, rinunciando fin da ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettuato pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 cod. civ.

Art. 13.

Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la «Società» dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del «Contraente».

Art. 14.

Deposito cautelativo

Nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ., la «Società» può pretendere che il «Contraente» provveda a costituire in pegno contanti o titoli, ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso.

Art. 15.

Imposte e tasse

Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi alla commissione/premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del «Contraente» anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla «Società».

C) Norme comuni.

Art. 16.

Modifiche al testo

La «Società» ed il «Contraente» si obbligano ad introdurre nel testo del presente atto le modifiche richieste dal Ministero delle attività produttive.

Art. 17.

Forma delle comunicazioni alla «Società»

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla «Società» in dipendenza dal presente atto, per essere validi, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di fax o di lettera raccomandata o di ufficiale giudiziario, indirizzati alla Direzione della «Società», così come risultante dalla premessa, o all'Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

Il contraente ....
(firma autenticata)

La società ....
(firma autenticata)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto «Contraente» dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

Art. 1 - (Oggetto della garanzia);

Art. 2 - (Durata della garanzia e svincolo);

Art. 3 - (Sostituto);

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 4 - (Pagamento del rimborso e rinunce);

Art. 5 - (Pagamento della commissione/premio e deposito cautelativo);

Art. 6 - (Inefficacia limitazioni garanzie e adeguamenti testo);

Art. 7 - (Iscrizione a ruolo della somma garantita);

Art. 8 - (Requisiti soggettivi);

Art. 9 - (Oneri fiscali);

Art. 10 - (Surrogazione);

Art. 11 - (Pagamento della commissione premio);

Art. 12 - (Rinuncia alle eccezioni, comprese quelle di cui all'articolo 1952 cod. civ.);

Art. 13 - (Rivalsa spese di recupero);

Art. 14 - (Deposito cautelativo);

Art. 15 - (Imposte e tasse);

Art. 16 - (Modifiche al testo);

Art. 17 - (Forma delle comunicazioni alla Società).

Il contraente ....
(firma autenticata)

———

(1) Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione o società finanziaria.

(2) Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia; per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP; per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale, ex art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.

05A05627

GU-UFFICIALE ON-LINE

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 27 maggio 2005.

Modalità di utilizzo del prodotto software di data entry per l'iscrizione e le comunicazioni relative all'Albo dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

1. *Generalità.*

L'Ufficio italiano dei cambi (di seguito: Ufficio), come già previsto dal provvedimento del 29 aprile 2005, ha realizzato un prodotto software di «data entry» per la compilazione delle domande di iscrizione all'Albo dei mediatori creditizi e le successive comunicazioni.

Il prodotto facilita, da un lato, gli adempimenti dei soggetti tenuti all'iscrizione all'Albo e, dall'altro, consente all'Ufficio un più agevole trattamento dei dati comunicati, che sono sottoposti ad alcuni controlli formali e di «coerenza» già alla fonte.

2. *Distribuzione del prodotto software.*

Il data entry è distribuito gratuitamente dall'Ufficio e può essere richiesto all'indirizzo seguente: Ufficio italiano dei cambi - Servizio applicazioni e strumenti informatici, via delle Quattro Fontane n. 123 - 00184 Roma, fax 06/46634761.

I requisiti minimali per l'installazione del software e le relative istruzioni per l'utilizzo sono distribuiti unitamente al prodotto.

3. *Domande di iscrizione e comunicazioni di variazione e cancellazione.*

Le domande di iscrizione e le successive variazioni e cancellazioni prodotte dal data entry devono essere trasmesse su supporto magnetico (floppy disk).

Il software di data entry consente anche la produzione delle lettere di accompagnamento e delle dichiarazioni riportate nell'allegato *A*, che dovranno essere debitamente sottoscritte dai soggetti interessati.

Nei successivi punti 3.1 e 3.2, a seconda dei soggetti interessati, è elencata la documentazione da inviare all'Ufficio relativamente alla domanda di iscrizione all'Albo ed alle successive comunicazioni di variazione e cancellazione.

L'Ufficio acquisirà le domande di iscrizione e le comunicazioni di variazione inoltrate su supporto magnetico, anche non generate dal suddetto data entry, purché conformi al tracciato record e alle specifiche tecniche di cui all'allegato *B*.

3.1. *Persone fisiche.*

Iscrizione:

floppy disk contenente la domanda di iscrizione;

lettera di accompagnamento;

fotocopia del documento di identità in termini di validità.

Variazione:

floppy disk contenente la comunicazione di variazione;

lettera di accompagnamento.

Cancellazione:

floppy disk contenente la comunicazione di cancellazione;

lettera di accompagnamento.

3.2. *Soggetti diversi da persona fisica.*

Iscrizione:

floppy disk contenente la domanda di iscrizione;

lettera di accompagnamento;

dichiarazioni sottoscritte dai soci che esercitano il controllo ai sensi dell'art. 23 del testo unico bancario (socio maggioritario) ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 109 del suddetto testo unico. Nelle stesse dichiarazioni i soci devono indicare la percentuale del capitale posseduta e la circostanza per la quale, ai sensi dell'art. 23 del testo unico bancario, esercitano il controllo;

fotocopia del documento di identità in termini di validità dei soci che esercitano il controllo;

dichiarazioni sottoscritte dai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo per l'attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 109 del testo unico bancario;

fotocopia del documento di identità in termini di validità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

Variazione:

floppy disk contenente la comunicazione di variazione;

lettera di accompagnamento;

dichiarazioni sottoscritte dai nuovi soci che esercitano il controllo ai sensi dell'art. 23 del testo unico bancario ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 109 del suddetto testo unico. Nelle stesse dichiarazioni i soci devono indicare la percentuale del capitale posseduta e la circostanza per la quale, ai sensi dell'art. 23 del testo unico bancario, esercitano il controllo;

fotocopia del documento di identità in termini di validità dei nuovi soci che esercitano il controllo;

dichiarazioni sottoscritte dai nuovi soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo per l'attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 109 del testo unico bancario;

fotocopia del documento di identità in termini di validità dei nuovi soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

Cancellazione:

floppy disk contenente la comunicazione di cancellazione;

lettera di accompagnamento.

4. *Modalità di invio e ricezione.*

Il supporto magnetico, la lettera di accompagnamento e la relativa documentazione devono pervenire, nel rispetto delle cautele d'uso, a: Ufficio italiano dei cambi - Servizio applicazioni e strumenti informatici, via delle Quattro Fontane n. 123 - 00184 Roma, codice MD01.

L'Ufficio, verificata l'integrità del supporto magnetico, provvede ad acquisire la comunicazione e ad attribuirle un proprio codice di protocollo.

Nel caso in cui si verifichi un errore di lettura del supporto magnetico (il floppy disk risulta non leggibile) oppure vengano rilevati errori nella fase di acquisizione (per es. il tracciato record non è corretto), l'Ufficio comunicherà al segnalante i rilievi riscontrati. In questo caso il segnalante, dopo aver tempestivamente corretto gli errori, dovrà, senza indugio, ritrasmettere il floppy con la sola lettera di accompagnamento.

Il supporto (floppy disk da 3,5 pollici) utilizzato per la produzione delle comunicazioni, deve verificare i seguenti requisiti:

1) il dischetto deve essere formattato MS/DOS a 1,44 Mb;

2) il dischetto deve contenere un solo file relativo alla comunicazione. Il nome del file è ARMED. TXT;

3) l'etichetta del floppy disk deve riportare i seguenti elementi identificativi:

intestazione («Mediatori Creditizi»);

codice fiscale della persona fisica o di altro soggetto che chiede l'iscrizione all'Albo o la sua variazione;

data di produzione della comunicazione.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Roma, 27 maggio 2005

Il direttore generale: SANTINI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO *A*

All'Ufficio Italiano dei Cambi
Servizio Antiriciclaggio
Divisione Mediatori Creditizi
Via delle Quattro Fontane 123
00184 ROMA

<u>Lettera di accompagnamento alla domanda di iscrizione di **persone fisiche** all'Albo dei mediatori creditizi di cui all'art.16 della Legge n.108/1996</u>

Il/la sottoscritto/a

Cognome ……………………………………………………………………………………………………….

Nome ……………………………………………………………………………………………………….

Codice Fiscale …………………………………………….

Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………..

……

Recapito Telefonico ……………………………….. Fax ………………………………………….

trasmette in allegato il supporto magnetico contenente la domanda di iscrizione all'Albo dei mediatori creditizi di cui all'art.16 L.108/96.

A tal fine dichiara che i dati in esso riportati corrispondono al vero.

Allega copia fotostatica del documento d'identità.

……………………….. , lì ……………………

Firma

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30.6.2003 n. 196, si informa che i dati personali forniti all'Ufficio Italiano dei Cambi nell'ambito del procedimento inerente alla presente istanza saranno oggetto di trattamento, anche con strumenti informatici, e resi disponibili a terzi nel pieno rispetto della vigente normativa in materia e nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

All'Ufficio Italiano dei Cambi
Servizio Antiriciclaggio
Divisione Mediatori Creditizi
Via delle Quattro Fontane 123
00184 ROMA

Lettera di accompagnamento alla domanda di iscrizione di **società** all'Albo dei mediatori creditizi di cui all'art.16 della Legge n.108/1996

Denominazione o ragione sociale ……..……………………………………………………………………………………

Codice fiscale ……………..………………….

Indirizzo …….……………………………………………………………………………………………………..……….

……….

Recapito telefonico ……………………………….. Fax ……………………………………………

Nella persona del legale rappresentante

Cognome ….……………………………………………………………………………………………………

Nome ….……………………………………………………………………………………………………

Luogo e data di nascita ………………………………………………………….…………………

Codice fiscale ……………..………………….

trasmette in allegato:

il supporto magnetico contenente la domanda di iscrizione all'Albo dei mediatori creditizi di cui all'art.16 L.108/96;
le dichiarazioni di onorabilità e le copie fotostatiche dei documenti d'identità dei soci di controllo;
le dichiarazioni di onorabilità e le copie fotostatiche dei documenti d'identità degli esponenti aziendali;

A tal fine dichiara che i dati riportati nel supporto magnetico corrispondono al vero.

……………………….. , lì ……………………

Firma

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30.6.2003 n. 196, si informa che i dati personali forniti all'Ufficio Italiano dei Cambi nell'ambito del procedimento inerente alla presente istanza saranno oggetto di trattamento, anche con strumenti informatici, e resi disponibili a terzi nel pieno rispetto della vigente normativa in materia e nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

All'Ufficio Italiano dei Cambi
Servizio Antiriciclaggio
Divisione Mediatori Creditizi
Via delle Quattro Fontane 123
00184 ROMA

Lettera di accompagnamento alla comunicazione di variazione dei dati relativi a **persone fisiche** iscritte all'Albo dei mediatori creditizi di cui all'art.16 della Legge n.108/1996

Il/la sottoscritto/a

Cognome ……………………………………………………………………………………………………

Nome ……………………………………………………………………………………………………

Codice Fiscale ……………………………………………

Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………

………

Recapito Telefonico …………………………….. Fax …………………………………………

trasmette in allegato il supporto magnetico contenente la comunicazione di variazione dei dati forniti in sede di iscrizione all'Albo dei mediatori creditizi di cui all'art.16 L.108/96.

A tal fine dichiara che i dati in esso riportati corrispondono al vero.

……………………….. , lì ……………………

Firma

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30.6.2003 n. 196, si informa che i dati personali forniti all'Ufficio Italiano dei Cambi nell'ambito del procedimento inerente alla presente istanza saranno oggetto di trattamento, anche con strumenti informatici, e resi disponibili a terzi nel pieno rispetto della vigente normativa in materia e nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

All'Ufficio Italiano dei Cambi
Servizio Antiriciclaggio
Divisione Mediatori Creditizi
Via delle Quattro Fontane 123
00184 ROMA

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Lettera di accompagnamento alla comunicazione di variazione dei dati relativi a **società** iscritte all'Albo dei mediatori creditizi di cui all'art.16 della Legge n.108/1996

Denominazione o ragione sociale ……...………………………………………………………………………………

Codice fiscale ……………..……………………

Indirizzo ……..……………………………………………………………………………………………..………..

………

Recapito telefonico ……………………………….. Fax ……………………………………………

Nella persona del legale rappresentante

Cognome ….………………………………………………………………………………………………

Nome ….………………………………………………………………………………………………

Luogo e data di nascita ……………………………………………………….…………………

Codice fiscale ……………..……………………

trasmette in allegato:

- il supporto magnetico contenente la comunicazione di variazione dei dati forniti in sede di iscrizione all'Albo dei mediatori creditizi di cui all'art.16 L.108/96;
- le dichiarazioni di onorabilità e le copie fotostatiche dei documenti d'identità dei nuovi soci di controllo;
- le dichiarazioni di onorabilità e le copie fotostatiche dei documenti d'identità dei nuovi esponenti aziendali;

A tal fine dichiara che i dati in esso riportati corrispondono al vero.

……………………….. , lì ……………………

………………………………………
Firma

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30.6.2003 n. 196, si informa che i dati personali forniti all'Ufficio Italiano dei Cambi nell'ambito del procedimento inerente alla presente istanza saranno oggetto di trattamento, anche con strumenti informatici, e resi disponibili a terzi nel pieno rispetto della vigente normativa in materia e nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

All'Ufficio Italiano dei Cambi
Servizio Antiriciclaggio
Divisione Mediatori Creditizi
Via delle Quattro Fontane 123
00184 ROMA

Lettera di accompagnamento alla comunicazione di cancellazione delle **persone fisiche** dall'Albo dei mediatori creditizi di cui all'art.16 della Legge n.108/1996

Il/la sottoscritto/a

Cognome ………

Nome ………

Codice Fiscale ……………………………………………

Indirizzo ………

………

Recapito Telefonico ……………………………….. Fax ……………………………………………

trasmette in allegato il supporto magnetico contenente la comunicazione di cancellazione dall'Albo dei mediatori creditizi di cui all'art.16 L.108/96.

A tal fine dichiara che i dati in esso riportati corrispondono al vero.

……………………….. , lì ……………………

Firma

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30.6.2003 n. 196, si informa che i dati personali forniti all'Ufficio Italiano dei Cambi nell'ambito del procedimento inerente alla presente istanza saranno oggetto di trattamento, anche con strumenti informatici, e resi disponibili a terzi nel pieno rispetto della vigente normativa in materia e nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

All'Ufficio Italiano dei Cambi
Servizio Antiriciclaggio
Divisione Mediatori Creditizi
Via delle Quattro Fontane 123
00184 ROMA

Lettera di accompagnamento alla comunicazione di cancellazione di **società** dall'Albo dei mediatori creditizi di cui all'art.16della Legge n.108/1996

Denominazione o ragione sociale ……...………………………………………………………………………………

Codice fiscale ………….…..……………………

Indirizzo ……..…………………………………………………………………………………………………...………

………

Recapito telefonico ……………………………….. Fax ………………………………………….

Nella persona del legale rappresentante

Cognome ….………………………………………………………………………………………………………

Nome ….………………………………………………………………………………………………………

Luogo e data di nascita ……………………………………….……………….………………………

Codice fiscale ………………..………………..

trasmette in allegato il supporto magnetico contenente la comunicazione di cancellazione dall'Albo dei mediatori creditizi di cui all'art.16 L.108/96.

A tal fine dichiara che i dati in esso riportati corrispondono al vero.

……………………….. , lì ……………………

Firma

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30.6.2003 n. 196, si informa che i dati personali forniti all'Ufficio Italiano dei Cambi nell'ambito del procedimento inerente alla presente istanza saranno oggetto di trattamento, anche con strumenti informatici, e resi disponibili a terzi nel pieno rispetto della vigente normativa in materia e nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Onorabilità dei partecipanti al capitale della società di diritto italiano (art. 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e art. 1 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 517)

Il sottoscritto ....
(cognome) (nome)

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| sesso (F o M) |__|

nato il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

Comune italiano o Stato estero di nascita .... provincia |__|__|

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ([1]):

A) di essere socio di controllo della società in virtù della sussistenza di una delle condizioni previste dall'art.23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, così come di seguito indicato:

☐ 1. disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

☐ 2. esercizio di influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con la società partecipata;

☐ 3. diritto, in base ad accordi con altri soci, di nomina o di revoca della maggioranza degli amministratori;

☐ 4. possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione;

☐ 5. sussistenza, anche tra soci, dei rapporti di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella delle altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese;

☐ 6. assoggettamento a direzione comune in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi;

B) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità indicati, ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. 385/1993, nel Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 dicembre 1998, n. 517, e in particolare dichiara:

a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

([1]) Si rammenta che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30.6.2003 n. 196, si informa che i dati personali forniti all'Ufficio Italiano dei Cambi nell'ambito del procedimento inerente alla presente istanza saranno oggetto di trattamento, anche con strumenti informatici, e resi disponibili a terzi nel pieno rispetto della vigente normativa in materia e nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1. a pena detentiva, per un tempo non inferiore a sei mesi, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2. alla reclusione, per un tempo non inferiore a sei mesi, per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3. alla reclusione, per un tempo non inferiore ad un anno, per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) di non essere stato condannato con sentenza che applica pene su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, ad una delle pene di cui alla lettera b); le pene di cui alla lettera b) numeri 1 e 2 non rilevano se inferiori ad un anno.

☐ Il sottoscritto dichiara altresì che le medesime condizioni sopra comunicate sussistono in base ad una valutazione di equivalenza sostanziale nello Stato estero del quale si ha la cittadinanza.

Percentuale di capitale posseduta ………………

Allega copia fotostatica del documento d'identità in termini di validità.

……………………….. , lì |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

…………………………………………
firma

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30.6.2003 n. 196, si informa che i dati personali forniti all'Ufficio Italiano dei Cambi nell'ambito del procedimento inerente alla presente istanza saranno oggetto di trattamento, anche con strumenti informatici, e resi disponibili a terzi nel pieno rispetto della vigente normativa in materia e nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni, comunque denominate, di amministrazione, direzione e controllo della società di diritto italiano o della stabile organizzazione in Italia di società estera (art. 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e art. 4 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 516).

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………
(cognome) (nome)

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| sesso (F o M) |__|

nato il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

Comune italiano o Stato estero di nascita ……………………………………………… provincia |__|__|

nella qualità di ……………………………………………………………… della società,

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ([2]):

A) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità indicati, ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. 385/1993, nel Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 dicembre 1998, n. 516. In particolare dichiara:

a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;

b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione, per un tempo non inferiore ad un anno, per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo;

d) di non essere stato condannato con sentenza che applica pene su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, ad una delle pene di cui alla lettera c); le pene di cui alla lettera c) numeri 1 e 2 non rilevano se inferiori ad un anno.

([2]) Si rammenta che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30.6.2003 n. 196, si informa che i dati personali forniti all'Ufficio Italiano dei Cambi nell'ambito del procedimento inerente alla presente istanza saranno oggetto di trattamento, anche con strumenti informatici, e resi disponibili a terzi nel pieno rispetto della vigente normativa in materia e nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

B) che le medesime condizioni sopra comunicate sussistono in base ad una valutazione di equivalenza sostanziale nello Stato estero del quale si ha la cittadinanza.

Allega copia fotostatica del documento d'identità in termini di validità.

……………………….. , lì |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

…………………………………………
firma

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30.6.2003 n. 196, si informa che i dati personali forniti all'Ufficio Italiano dei Cambi nell'ambito del procedimento inerente alla presente istanza saranno oggetto di trattamento, anche con strumenti informatici, e resi disponibili a terzi nel pieno rispetto della vigente normativa in materia e nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO *B*

TRACCIATO RECORD DELLA COMUNICAZIONE E ISTRUZIONI TECNICHE PER LA COMPILAZIONE.

1. Caratteristiche del file contenente la comunicazione

I files contenenti le comunicazioni hanno le seguenti caratteristiche:

1) ogni file si riferisce a una sola comunicazione individuata da “Codice Fiscale Segnalante/Data Comunicazione/ Progressivo Comunicazione” e può contenere i tipi record, che identificano diverse sezioni informative, di seguito elencati:

Persona fisica

00	(1-1)	Record di Testa
01	(1-1)	Informazioni sul soggetto (Modulo di iscrizione Persona Fisica)
02	(1-2)	Persona fisica: Domicilio/Residenza
03	(0-1)	Persona fisica: Caratteristiche del diploma o dell'iscrizione ai ruoli della Camera di Commercio
04	(0-99)	Persona fisica: decreti, sentenze, provvedimenti
11	(1-1)	Record di coda

Soggetto diverso da persona fisica

00	(1-1)	Record di Testa
06	(1-1)	Informazioni sul soggetto (Modulo di iscrizione soggetto diverso da persona fisica)
07	(1-99)	Soggetto diverso da persona fisica: Esponenti aziendali
08	(1-99)	Soggetto diverso da persona fisica: Soggetti iscritti all’albo
09	(1-99)	Soggetto diverso da persona fisica: Soci di controllo
10	(1-99)	Soggetto diverso da persona fisica: Sedi
11	(1-1)	Record di coda

Note:

- I numeri tra parentesi indicano il numero minimo e massimo di record (cardinalità) di ciascun tipo che possono essere presenti nella comunicazione
- Per una specifica tipologia di soggetto (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica) è ammissibile la presenza esclusivamente dei relativi tipi record sopra elencati

2) il nome del file è costituito dal prefisso **ARMED** e dall’estensione **“TXT”** .

3) i record all’interno del file devono rispettare l’ordinamento crescente secondo il progressivo costituito dal tipo record;

4) il file deve avere organizzazione sequenziale e lunghezza record fissa e pari a 600;

5) ciascun record del file è pertanto costituito da 600 caratteri ed è seguito dai caratteri <Carriage Return> e <Line Feed>;

6) i dati devono essere registrati in formato carattere secondo la codifica ASCII;

Nelle pagine seguenti è riportata la descrizione del tracciato dei diversi tipi record. Per ogni campo è riportato un codice di riferimento, un flag indicante l’obbligatorietà, la descrizione, il formato e la dimensione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il flag indicante l'obbligatorietà assume i seguenti significati:
O: Obbligatorio.
R: Campo FILLER
C: Campo condizionato la cui valorizzazione è condizionata all'esistenza di alcune condizioni indicate nelle note
F: Campo facoltativo

2. Caratteristiche generali del tracciato record

Le seguenti indicazioni sono valide per tutti i campi dei diversi tipi record, ove non diversamente specificato nelle istruzioni relative ai singoli campi:

- In assenza di informazione gli attributi alfanumerici vanno riempiti con *spazi*, gli attributi numerici vanno riempiti con *zeri*.
- Tutti gli attributi alfanumerici devono essere valorizzati con allineamento a sinistra e completamento con *spazi* dei caratteri rimanenti.
- Tutti gli attributi numerici devono essere allineati a destra e completati con *zeri* a sinistra per le rimanenti posizioni.
- Tutti i valori numerici inseriti in campi alfanumerici devono essere comprensivi degli eventuali *zeri* a sinistra.
- Tutti i campi FILLER devono essere riempiti con *spazi*.
- Tutti i campi obbligatori devono essere valorizzati con dati significativi, cioè diversi da *zeri* per i campi numerici e da *spazi* per i campi alfanumerici.
- Tutte le date sono espresse nel formato AAAAMMGG.
- I Codici Fiscali sono memorizzati in campi carattere di 16 posizioni. Qualora il Codice Fiscale sia di 11 caratteri va posizionato con allineamento a sinistra e completamento con *spazi* dei caratteri rimanenti.

La compilazione degli attributi contenenti dati anagrafici deve rispettare le seguenti regole:

- ogni parola deve essere separata dalla successiva da un solo carattere *spazio*;
- deve essere utilizzata la sola configurazione "MAIUSCOLO";
- per apostrofi e accenti deve essere utilizzato sempre lo stesso carattere " ' " (carattere esadecimale ASCII 27; cfr. tabella riportata nel § 4);
- il primo carattere del campo non può essere uno *spazio*;
- l'apostrofo deve seguire immediatamente, senza frapposizione di spazi, la parola cui pertiene, e deve essere seguito da uno *spazio* (*blank* a destra);
- devono essere utilizzati i soli caratteri riportati nel § 4;
- le lettere non ammesse, ma riconducibili a una delle lettere dell'alfabeto anglosassone, devono essere sostituite da tali lettere;

negli altri casi i caratteri non ammessi devono essere sostituiti con il carattere "=".

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2.1. Record di Testa

COD	flag	nome campo	pic	Lng
00.1.A	O	TIPO RECORD	X	002
Tipologia comunicazione				
00.2.A	O	TIPO COMUNICAZIONE	X	001
00.2.B	O	TIPOLOGIA SEGNALANTE	X	001
00.2.C	O	PROGRESSIVO COMUNICAZIONE	9	005
00.2.D	O	TIPO PIATTAFORMA DATA ENTRY	X	001
Denominazione				
00.3.A	O	CODICE FISCALE	X	016
00.3.B	O	DATA DI INVIO	X	008
00.3.C	C	N° ISCRIZIONE ALBO MED. SEGNALANTE	X	008
00.4.A	O	VERSIONE	X	002
00.5.A	R	FILLER	X	556

Nota 1: Il Tipo record assume il valore "00"
Nota 2: Tipo Comunicazione (00.2.A) assume i valori:
- 0 Iscrizione
- 1 Variazioni
- 2 Cancellazione

Nota 3: La Tipologia segnalante (00.2.B) assume i valori:
- 0 Persona fisica
- 1 Soggetto diverso da persona fisica

Nota 4: Il Progressivo comunicazione contiene il numero dell'ultima segnalazione inviata per un certo tipo di Piattaforma. Inizialmente ha il valore 1.
Nota 5: Il Tipo Piattaforma Data Entry (00.2.D) assume i valori:
- 0 Data Entry per Piattaforma PC distribuito all'esterno
- 1 Data Entry su Internet
- 2 Altro

Nota 6: La DATA INVIO è nel formato AAAAMMGG
Nota 7: Il Numero di iscrizione all'Albo mediatori va indicato solo se si tratta di una comunicazione di Variazione o Cancellazione
Nota 8: La versione va impostata con 20

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2.2. Record Informazioni sul soggetto Persona Fisica

COD	flag	nome campo	pic	Lng
01.1.A	O	TIPO RECORD	X	002
Dati identificativi				
01.2.A	O	COGNOME	X	050
01.2.B	O	NOME	X	030
01.2.C	F	DENOMINAZIONE DITTA	X	160
01.2.D	O	COMUNE DI NASCITA/STATO ESTERO	X	030
01.2.E	C	PROVINCIA DI NASCITA	X	002
01.2.F	O	DATA DI NASCITA	X	008
01.2.G	O	SESSO	X	001
01.2.H	O	CODICE FISCALE	X	016
01.2.I	O	CITTADINANZA	X	001
Flags Onorabilità				
01.3.A	O	FLAG ONORABILITA	X	001
01.3.B	O	FLAG ONORABILITA EQUIV	X	001
01.3.C	O	FLAG DIPLOMA	X	001
01.3.D	O	FLAG LEGGE 253	X	001
01.3.E	O	FLAG RECIPROCITA	X	001
01.3.F	O	FLAG GIUD RINV	X	001
01.3.G	O	FLAG GIUD SENT	X	001
01.3.H	O	FLAG GIUD DEF	X	001
01.4.A	R	FILLER	X	292

Nota 1: Il Tipo record assume il valore “01”
Nota 2: Se COMUNE DI NASCITA/STATO ESTERO indica uno stato estero la provincia non è valorizzata
Nota 3: Il Sesso (campo 01.2.G) assume i valori F o M.
Nota 4: La Cittadinanza (campo 01.2.I) può assumere uno dei tre valori:

0 - Italiana
1 - Intracomunitaria
2 - Extracomunitaria

Nota 5: I Flags di onorabilità 01.3.A e 01.3.B assumono i valori 0 (Non Possesso del requisito) od 1 (Possesso del Requisito).
Nota 6: I Flags FLAG DIPLOMA, FLAG LEGGE 253, FLAG RECIPROCITA, FLAG GIUD RINV, FLAG GIUD SENT e FLAG GIUD DEF assumono i valori 0 od 1
Nota 7: Se la cittadinanza è valorizzata ad 1 (Intracomunitaria) deve essere valorizzato col valore 1 obbligatoriamente il flag FLAG_ONORABILITA_EQUIV
Nota 8: Deve essere valorizzato col valore 1 obbligatoriamente almeno uno dei flags FLAG_DIPLOMA e FLAG_LEGGE_253
Nota 9: Se la cittadinanza è valorizzata a 2 (Extracomunitaria) devono essere valorizzati col valore 1 obbligatoriamente i flags FLAG_ONORABILITA_EQUIV e FLAG_RECIPROCITA
Nota 10: Il Flag FLAG_GIUD_RINV deve essere valorizzato dal segnalante con il valore 1 se è stato pronunciato nei suoi confronti un decreto di rinvio a giudizio per uno dei delitti il cui accertamento con sentenza irrevocabile comporta la perdita del requisito di “onorabilità”
Nota 11: Il Flag FLAG_GIUD_SENT deve essere valorizzato dal segnalante con il valore 1 se è stata pronunciata nei suoi confronti sentenza di condanna non definitiva per uno dei delitti il cui accertamento con sentenza irrevocabile comporta la perdita del requisito di “onorabilità”
Nota 12: Il Flag FLAG_GIUD_DEF deve essere valorizzato dal segnalante con il valore 1 se è stata applicata nei suoi confronti, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della Legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni e integrazioni

2.3. Record Persona fisica: Domicili/Residenze

COD	**flag**	**nome campo**	**pic**	**Lng**
02.1.A	O	TIPO RECORD	X	002
Sede				
02.2.A	O	TIPOLOGIA SEDE	X	001
02.2.B	O	INDIRIZZO SEDE	X	050
02.2.C	F	CAP SEDE	X	005
02.2.D	O	COMUNE/STATO ESTERO SEDE	X	030
02.2.E	C	SIGLA PROV. SEDE	X	002
02.2.F	F	N° TELEFONICO	X	015
02.2.G	F	N° FAX	X	015
02.2.H	F	E-MAIL	X	060
02.2.I	C	FLAG RECAPITO	X	001
02.3.A	R	FILLER	X	419

Nota 1: Il Tipo record assume il valore “02”
Nota 2: La Tipologia sede può assumere i valori :

TIPOLOGIA SEDE	**DESCRIZIONE**
6	RESIDENZA
7	DOMICILIO

Nota 3: Deve essere presente obbligatoriamente un record di tipo "02" con la tipologia sede "7" (domicilio)
Nota 4: La residenza può essere presente (una sola volta) solo se diversa dal domicilio
Nota 5: Il campo COMUNE/STATO_ESTERO , nel caso del domicilio (tipologia sede 7), deve contenere uno dei comuni italiani (e non quindi uno stato estero).
Nota 6: Il campo COMUNE/STATO_ESTERO può contenere uno stato estero solo nel caso di residenza (tipologia sede 6)
Nota 7: I campi N° TELEFONICO, N° FAX ed E_MAIL assumono significato nel contesto dell'Albo dei Mediatori creditizi solo per il domicilio (tipologia sede 7)
Nota 8: Per il campo E_MAIL, diversamente da quanto indicato nelle note generali, è possibile l'utilizzo dei caratteri minuscoli.
Nota 9: Per il domicilio (tipologia sede 7) il campo FLAG_RECAPITO non va valorizzato.
Nota 10: Qualora sia presente la residenza (tipologia sede 6), il campo FLAG_RECAPITO deve essere valorizzato con:

- 0 se il recapito postale è il domicilio
- 1 se il recapito postale è la residenza.

Se il record della residenza non è presente il recapito postale è comunque il domicilio

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2.4. Record Persona fisica: Caratteristiche del diploma o dell'iscrizione ai ruoli della Camera di Commercio

COD	flag	nome campo	pic	Lng
03.1.A	O	TIPO RECORD	X	002
Caratteristiche diploma				
03.2.A	C	TITOLO DI STUDIO	X	050
03.2.B	C	DATA TITOLO DI STUDIO	X	008
03.2.C	C	ISTITUTO	X	050
03.2.D	C	COMUNE SEDE ISTITUTO	X	030
03.2.E	C	SIGLA PROV. ISTITUTO	X	002
03.2.F	C	INDIRIZZO ISTITUTO	X	050
03.2.G	C	STATO ESTERO ISTITUTO	X	030
Caratteristiche iscrizione ai ruoli				
03.3.A	C	PROVINCIA SEDE CAMERA COMMERCIO	X	002
03.3.B	C	DATA ISCRIZIONE CAM COM	X	008
03.3.C	C	NUMERO ISCRIZIONE CAM COM	X	030
03.3.D	C	SEZIONE CAM COM	9	001
03.4.A	R	FILLER	X	337

Nota 1: Il Tipo record assume il valore "03"
Nota 2: Le caratteristiche del diploma (campi da 03.2.A a 03.2.G) vanno indicate solo se è valorizzato il FLAG_DIPLOMA del record "01"
Nota 3: Qualora siano indicate le caratteristiche del diploma e sia valorizzato il campo STATO ESTERO ISTITUTO, i campi COMUNE SEDE ISTITUTO e SIGLA PROV. ISTITUTO non devono essere valorizzati
Nota 4: Qualora siano indicate le caratteristiche del diploma e non sia valorizzato il campo STATO ESTERO ISTITUTO, i campi COMUNE SEDE ISTITUTO e SIGLA PROV. ISTITUTO devono essere valorizzati
Nota 5: Le caratteristiche dell'iscrizione ai ruoli (campi da 03.3.A a 03.3.D) vanno indicate solo se è valorizzato il FLAG_LEGGE253 del record "01"
Nota 6: Il campo SEZIONE CAM COM può assumere uno dei valori previsti nella tabella di codifica TIPO_SEZIONE (vedi All.3)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2.5. Record Persona fisica: decreti, sentenze, provvedimenti

COD	flag	nome campo	pic	Lng
04.1.A	O	TIPO RECORD	X	002
Tipologia provvedimento				
04.2.A	O	TIPO CARICO PENDENTE	X	001
Dati identificativi				
04.3.A	O	NR PROCEDIMENTO PENALE	X	030
04.3.B	O	ANNO	X	004
04.3.C	O	TRIBUNALE	X	030
04.4.A	R	FILLER	X	533

Nota 1: Il Tipo record assume il valore "04"
Nota 2: Il TIPO CARICO PENDENTE può assumere i valori:

TIPO CARICO PENDENTE	DESCRIZIONE
0	decreto di rinvio a giudizio per uno dei delitti il cui accertamento con sentenza irrevocabile comporta perdita del requisito di onorabilità
1	sentenza di condanna non definitiva per uno dei delitti il cui accertamento con sentenza irrevocabile comporta perdita del requisito di onorabilità
2	misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni

Nota 3: Il CAMPO TRIBUNALE deve contenere l'indicazione di un comune italiano sede di tribunale

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2.6. Record Informazioni sul Soggetto diverso da persona fisica

COD	flag	nome campo	pic	Lng
06.1.A	O	TIPO RECORD	X	002
Denominazione				
06.2.A	O	DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE	X	160
06.2.B	O	NATURA GIURIDICA	X	004
06.2.C	O	CODICE FISCALE	X	016
06.2.D	O	NUMERO REA	X	006
06.2.E	O	DATA COSTITUZIONE	X	008
06.2.F	O	DATA ISCR REG IMPR	X	008
06.2.G	O	CAPITALE SOCIALE/FONDO DI DOT.	9	018
Legale Rappresentante				
06.3.A	O	COGNOME	X	050
06.3.B	O	NOME	X	030
06.3.C	O	COMUNE/STATO ESTERO DI NASCITA	X	030
06.3.D	C	PROVINCIA DI NASCITA	X	002
06.3.E	O	DATA DI NASCITA	X	008
06.3.F	O	SESSO	X	001
06.3.G	O	CODICE FISCALE	X	016
06.4.A	R	FILLER	X	241

Nota 1: Il Tipo record assume il valore "06"
Nota 2: Il campo NATURA GIURIDICA può assumere i valori indicati nella tabella riportata in allegato 3
Nota 3: Nel campo CAPITALE SOC. (06.3.L) (espresso in Euro), le ultime due cifre rappresentano i decimali.
Nota 4: Se COMUNE DI NASCITA/STATO ESTERO indica uno stato estero la provincia non è valorizzata
Nota 5: Il SESSO (campo 06.3.E) assume i valori F o M.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2.7. Soggetto diverso da persona fisica: Esponenti aziendali

COD	flag	nome campo		pic	Lng
07.1.A	O	TIPO RECORD		X	002
07.2.A	O	COGNOME		X	050
07.2.B	O	NOME		X	030
07.2.C	O	COMUNE/STATO ESTERO DI NASCITA		X	030
07.2.D	C	PROVINCIA DI NASCITA		X	002
07.2.E	O	DATA DI NASCITA		X	008
07.2.F	O	SESSO		X	001
07.2.G	O	CODICE FISCALE		X	016
07.2.H	O	CARICA RICOPERTA		X	002
07.2.I	O	FLAG_ONORABILITA		X	001
07.2.L	O	FLAG_ONORABILITA_EQUIV		X	001
07.3.A	R	FILLER	X	457	

Nota 1: Il Tipo record assume il valore "07"
Nota 2: Se COMUNE/STATO ESTERO DI NASCITA indica uno stato estero la provincia non è valorizzata
Nota 3: Il campo CARICA RICOPERTA può assumere i valori indicati nella tabella riportata in allegato 3
Nota 4: I Flags di onorabilità possono assumere i valori 0 (Non possesso del requisito) od 1 (Possesso del requisito)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2.8. Soggetto diverso da persona fisica: Soggetti iscritti all'albo

COD	flag	nome campo	pic	Lng
08.1.A	O	TIPO RECORD	X	002
08.2.A	O	COGNOME	X	050
08.2.B	O	NOME	X	030
08.2.C	F	N° ISCRIZIONE ALBO MED.	X	008
08.2.D	C	CODICE FISCALE	X	016
08.3.A	R	FILLER	X	494

Nota 1: Il Tipo record assume il valore "08"
Nota 2: Il No Iscrizione Albo se valorizzato può assumere un valore numerico o la stringa "PROM.FI." nel caso si tratti di un Promotore Finanziario. In tal caso non è soggetto all'iscrizione all'Albo dei Med.Cred.
Nota 3: Il Codice Fiscale va indicato qualora non sia ancora disponibile in N° di iscrizione

2.9. Soggetto diverso da persona fisica: Soci di controllo

COD	flag	nome campo	pic	Lng
09.1.A	O	TIPO RECORD	X	002
09.2.A	C	COGNOME	X	050
09.2.B	C	NOME	X	030
09.2.C	C	COMUNE/STATO ESTERO DI NASCITA	X	030
09.2.D	C	PROVINCIA DI NASCITA	X	002
09.2.E	C	DATA DI NASCITA	X	008
09.2.F	C	SESSO	X	001
09.2.G	C	CODICE FISCALE	X	016
09.2.H	C	PERCENTUALE POSSEDUTA	9	003
09.2.I	O	TIPO CONTROLLO	X	001
09.2.L	C	FLAG_ONORABILITA	X	001
09.2.M	C	FLAG_ONORABILITA_EQUIV	X	001
09.3.A	R	FILLER	X	455

Nota 1: Il Tipo record assume il valore "09"
Nota 2: La PROVINCIA DI NASCITA è valorizzata solo se il campo COMUNE/STATO ESTERO DI NASCITA riporta un comune.
Nota 3: Il SESSO (campo 09.2.F) assume i valori F o M.
Nota 4: Qualora TIPO CONTROLLO diverso da '9' (Nessun tipo di controllo) il record ha tutti gli altri campi obbligatoriamente valorizzati.
Nota 5: Qualora TIPO CONTROLLO è uguale a '9' (Nessun tipo di controllo) non devono essere presenti altri record con tipo record pari a "09"
Nota 6: Il campo TIPO CONTROLLO può assumere i valori indicati nella tabella riportata nell'allegato 3
Nota 7: I Flags di onorabilità possono assumere i valori 0 (Non possesso del requisito) od 1 (Possesso del requisito)

2.10. Record Soggetto diverso da persona fisica: Sedi

COD	**flag**	**nome campo**	**pic**	**Lng**
10.1.A	O	TIPO RECORD	X	002
Sede				
10.2.A	O	TIPOLOGIA SEDE	X	001
10.2.B	O	INDIRIZZO SEDE	X	050
10.2.C	F	CAP SEDE	X	005
10.2.D	O	COMUNE SEDE	X	030
10.2.E	O	SIGLA PROV. SEDE	X	002
10.2.F	F	N° TELEFONICO	X	015
10.2.G	F	N° FAX	X	015
10.2.H	F	E-MAIL	X	060
10.2.I	C	STATO ESTERO	X	030
10.3.A	R	FILLER	X	390

Nota 1: Il Tipo record assume il valore “10”
Nota 2: Tipologia sede può assumere i valori:

TIPOLOGIA SEDE	**DESCRIZIONE**
0	SEDE STABILE ORGANIZZAZIONE
1	SEDE SECONDARIA
2	SEDE AMMINISTRATIVA
4	SEDE LEGALE

Nota 3: Deve essere presente obbligatoriamente (una sola volta) la sede legale
Nota 4: Se sede legale è all'estero (campo stato estero valorizzato) deve essere presente anche la sede della stabile organizzazione in Italia.
Nota 5: Se sede legale è in Italia non deve essere presente il record della sede della stabile organizzazione
Nota 6: Vi può essere una sola sede amministrativa
Nota 7: Vi possono essere più sedi secondarie
Nota 8: Il campo N° TELEFONICO assume significato, nel contesto dell'Albo dei Mediatori creditizi, solo per le sedi legali o per la sede della stabile organizzazione
Nota 9: Il campo N° FAX assume significato, nel contesto dell'Albo dei Mediatori creditizi, solo per la sede legale in Italia
Nota 10: Il campo E_MAIL assume significato, nel contesto dell'Albo dei Mediatori creditizi, solo per le sedi legali. Inoltre, diversamente da quanto indicato nelle note generali, è possibile l'utilizzo dei caratteri minuscoli.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2.11. Record di Coda

COD	flag	nome campo	pic	Lng
11.1.A	O	TIPO RECORD	X	002
Tipologia comunicazione				
11.2.A	O	TIPO COMUNICAZIONE	X	001
11.2.B	O	TIPOLOGIA SEGNALANTE	X	001
11.2.C	O	PROGRESSIVO COMUNICAZIONE	9	005
11.2.D	O	TIPO PIATTAFORMA DATA ENTRY	X	001
Denominazione				
11.3.A	O	CODICE FISCALE	X	016
11.3.B	O	DATA DI INVIO	X	008
Numero record				
11.4.A	C	NUMERO RECORD TIPO “01”	9	002
11.4.B	C	NUMERO RECORD TIPO “02”	9	002
11.4.C	F	NUMERO RECORD TIPO “03”	9	002
11.4.D	F	NUMERO RECORD TIPO “04”	9	002
11.4.E	R	FILLER	X	002
11.4.F	C	NUMERO RECORD TIPO “06”	9	002
11.4.G	C	NUMERO RECORD TIPO “07”	9	002
11.4.H	C	NUMERO RECORD TIPO “08”	9	002
11.4.I	C	NUMERO RECORD TIPO “09”	9	002
11.4.J	C	NUMERO RECORD TIPO “10”	9	002
11.5.A	R	FILLER	X	546

Nota 1: Il Tipo record assume il valore “11”

Nota 2: Tipo Comunicazione (11.2.A) assume i valori:
- 0 Iscrizione
- 1 Variazioni
- 2 Cancellazione

Nota 3: Il Tipo segnalante (11.2.B) assume i valori:
- 0 Persona fisica
- 1 Soggetto diverso da persona fisica

Nota 4: Il Tipo Piattaforma Data Entry (00.2.D) assume i valori:
- 0 Data Entry per Piattaforma PC distribuito all'esterno
- 1 Data Entry su Internet
- 2 Altro

Nota 5: I campi 11.2.A, 11.2.B, 11.2.C, 11.2.D, 11.3.A, 11.3.B sono identici a quanto riportato nel record di testa

Nota 6: La DATA INVIO è nel formato AAAAMMGG

Nota 7: I campi 11.4.A, 11.4.B, 11.4.C, 11.4.D, 11.4.F, 11.4.G, 11.4.H, 11.4.I, 11.4.J devono contenere il numero di record, della tipologia corrispondente, presenti nella segnalazione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. TABELLE DI CODIFICA

3.1. TABELLA DEI CODICI DI NATURA GIURIDICA

SPA	Società Per Azioni
SRL	Società a Responsabilità Limitata
SAS	Società in Accomandita Semplice
SAA	Società in Accomandita per Azioni
SCRL	Società Cooperativa a Responsabilità Limitata
SCRI	Società Cooperativa a Responsabilità Illimitata
SNC	Società in Nome Collettivo
PLC	Private Limited Company
GMBH	Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung
SARL	Societé À Responsabilité Limitée
SL	Sociedad de responsabilidad Limitada
LDA	Sociedade por quotas
BV	Besloten Vennotschap met beperkte aansprakelijkheid
LTDC	LimiTeD Company
AG	AktienGesellschaft
SA	Société Anonyme
SAN	Sociedad Anonima
SANO	Sociedade Anonima
NV	Naamloze Vennootschap
PL	Limited Partnership
KG	KommanditGesellschaft
SCS	Société en Commandite Simple
SENC	Sociedad en Comandita simple
CTA	Sociedade em Comandita simples
CV	Commanditaire Vennootschap
LPC	Limited Partnership with a share Capital
KGAA	KommanditGesellschaft Auf Aktien
SCA	Société en Commandite par Actions
SCAP	Sociedad Comandotaria Por Acciones
SCAA	Socidade em Comandita por Accaes
CVA	Commanditaire Vennootschap op Aandeleen
AS	Association
GBR	Gesellschaft des Buergerlichen Rechts
SC	Société Civile
SCI	Sociedad Civil
SCIV	Sociedade Civil
MS	MaatSchap
UP	Unlimited Partnership
OHG	Offene HandelsGesellschaft
SNCO	Société en Nom Collectif
SRC	Sociedad Regular Colectiva
SNCL	Sociedade em Nome Colectivo
VOF	Vennootschap Onder Firma
XXXX	Altra specie giuridica italiana
****	Altra specie giuridica estera

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3.2. ELENCO CARICHE SOCIALI

Codice	Descrizione
01	Direttore generale
02	Carica con funzioni equivalenti a direttore generale
03	Sindaco effettivo
05	Presidente collegio sindacale
06	Amministratore
07	Presidente consiglio amministrazione
08	Vicepresidente consiglio di amministrazione
09	Amministratore delegato
10	Altra carica
11	Amministratore unico

3.3. TIPO SEZIONE

Codice	Descrizione
0	AGENTI IMMOBILIARI
1	AGENTI MERCEOLOGICI
2	AGENTI CON MANDATO A TITOLO ONEROSO
3	AGENTI IN SERVIZI VARI

3.4. TIPO_SEDE

Codice	Descrizione
0	SEDE STABILE ORGANIZZAZIONE
1	SEDE SECONDARIA
2	SEDE AMMINISTRATIVA
8	DOMICILIO FISCALE
4	SEDE LEGALE
6	RESIDENZA
7	DOMICILIO

3.5. TIPO CARICO PENDENTE

Codice	Descrizione
0	decreto di rinvio a giudizio per uno dei delitti il cui accertamento con sentenza irrevocabile comporta perdita del requisito di onorabilità
1	sentenza di condanna non definitiva per uno dei delitti il cui accertamento con sentenza irrevocabile comporta perdita del requisito di onorabilità
2	misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3.6. TIPO_CONTROLLO

CODICE	DESCRIZIONE
1	disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria
2	esercizio di influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con la società partecipata
3	diritto, in base ad accordi con altri soci, di nomina o di revoca della maggioranza degli amministratori
4	possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione
5	sussistenza, anche tra soci, dei rapporti di carattere finanziario ed organizzativo
6	assoggettamento a direzione comune in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi
9	nessun tipo di controllo

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4. ELENCO DEI CARATTERI UTILIZZABILI PER LA COMPILAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI

CARATTERE	VALORE EBCDIC	ESADECIMALE ASCII
Spazio	40	20
“	7F	22
(‘pound’)	7B	23
$	5B	24
&	50	26
‘	7D	27
(	4D	28
)	5D	29
*	5C	2A
+	4E	2B
,	6B	2C
-	60	2D
.	4B	2E
0	F0	30
1	F1	31
2	F2	32
3	F3	33
4	F4	34
5	F5	35
6	F6	36
7	F7	37
8	F8	38
9	F9	39
;	5E	3B
<	4C	3C
=	7E	3D
>	6E	3E
?	6F	3F
(‘chiocciola’)	7C	40
A	C1	41
B	C2	42
C	C3	43
D	C4	44
E	C5	45
F	C6	46
G	C7	47
H	C8	48
I	C9	49
J	D1	4A
K	D2	4B
L	D3	4C
M	D4	4D
N	D5	4E
O	D6	4F
P	D7	50
Q	D8	51
R	D9	52
S	E2	53
T	E3	54
U	E4	55
V	E5	56
W	E6	57
X	E7	58
Y	E8	59
Z	E9	5A
_	6D	5F

05A05619

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato di rettifica relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2004, recante: «Nuovo Statuto degli Aero club locali e dei principi informativi dello Statuto tipo delle Federazioni sportive aeronautiche».

Il titolo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 2005, riportato sia nel frontespizio, che alla pag. 3 del sommario e alla pag. 5 della citata *Gazzetta Ufficiale*, è rettificato nel seguente modo «Nuovo Statuto dell'Aero club d'Italia - Nuovo Statuto tipo degli Aero club locali - Principi informatori dello Statuto tipo delle Federazioni sportive aeronautiche».

05A05630

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 6 giugno 2005

Dollaro USA	1,2272
Yen giapponese	131,44
Lira cipriota	0,5746
Corona ceca	30,163
Corona danese	7,4395
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,67480
Fiorino ungherese	239,46
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6959
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0893
Corona svedese	9,1357
Tallero sloveno	239,47
Corona slovacca	38,739
Franco svizzero	1,5319
Corona islandese	79,38
Corona norvegese	7,8725
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3320
Leu romeno	36208
Rublo russo	34,8820
Nuova lira turca	1,6741
Dollaro australiano	1,6104
Dollaro canadese	1,5284
Yuan cinese	10,1569
Dollaro di Hong Kong	9,5504
Rupia indonesiana	11772,53
Won sudcoreano	1237,63
Ringgit malese	4,6634
Dollaro neozelandese	1,7372
Peso filippino	66,910
Dollaro di Singapore	2,0405
Baht tailandese	49,790
Rand sudafricano	8,2938

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A05766

AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato relativo al modello di dichiarazione IVA/2005

Nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione «IVA/2005», approvate con provvedimento dell'Agenzia delle entrate 14 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 11 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2005, da presentare ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2004, nella pagina 52 della *Gazzetta Ufficiale* (pagina 32 delle istruzioni per la compilazione), paragrafo «Adeguamento a seguito di adesione al concordato preventivo», settimo rigo, le parole «entro il termine di presentazione della dichiarazione UNICO/2005», si intendono sostituite dalle seguenti: «entro il termine per il pagamento a saldo dell'imposta sul reddito».

05A05762

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al valore dell'Arma dei carabinieri

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri «alla memoria»

All'Appuntato scelto Alessandro Giorgioni nato il 13 gennaio 1968 a Bolzano con la seguente motivazione:

«Addetto a stazione distaccata, recatosi durante un servizio isolato presso un esercizio pubblico della giurisdizione per identificare una persona sospetta, poi rivelatasi un pericoloso latitante, veniva da questi proditoriamente aggredito e, nonostante la coraggiosa reazione, fatto segno da due colpi di pistola che lo attingevano mortalmente.

Fulgido esempio di elette virtù militari ed altissimo senso del dovere, spinti fino all'estremo sacrificio» - Pereto di Sant'Agata Feltria (Pesaro e Urbino), 22 luglio 2004.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri «alla memoria»

All'Appuntato Massimo Guerini nato il 5 novembre 1971 a Gardone Val Trompia (Brescia) con la seguente motivazione:

«Con eccezionale coraggio ed esemplare sprezzo del pericolo, non esitava a fronteggiare, unitamente ad altri militari, due malviventi armati autori di tentata rapina, che si stavano dando alla fuga a bordo di un'autovettura. Nel corso di proditorio e violento conflitto a fuoco, reagiva con l'arma in dotazione attingendo uno dei malfattori, finché si accasciava al suolo, mortalmente ferito.

Fulgido esempio di elette virtù militari ed altissimo senso del dovere, spinti fino all'estremo sacrificio» - Ceresola d'Alba (Cuneo), 1º dicembre 2003.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Medaglia d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri

Al Brigadiere Mauro Ceccarelli nato il 12 febbraio 1961 a Fabrica di Roma (Viterbo) con la seguente motivazione:

«Addetto a Nucleo operativo di Compagnia distaccata, con ferma determinazione, esemplare iniziativa ed insigne coraggio, non esitava ad affrontare, libero dal servizio e disarmato, un pericoloso pregiudicato che, in possesso di una pistola semiautomatica ed in stato di agitazione psichica, era in procinto di far uso dell'arma contro gli avventori di un esercizio pubblico, riuscendo, dopo violenta colluttazione, a disarmarlo, immobilizzarlo ed a trarlo in arresto.

Chiaro esempio di elevate virtù militari ed altissimo senso del dovere» - Fabrica di Roma (Viterbo), 4 marzo 2004.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Medaglia d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri

All'Appuntato scelto Riccardo Colasuonno nato il 5 agosto 1965 a Roma con la seguente motivazione:

«Evidenziando spiccatto coraggio e cosciente sprezzo del pericolo, non esitava ad affrontare, benché libero dal servizio e privo dell'arma in dotazione, due rapinatori all'interno di un Istituto di credito, costringendoli alla fuga dopo essere stato colpito con un'arma da taglio al torace. Le successive indagini, condotte anche con l'apporto del graduato, consentivano di identificare ed arrestare i malviventi.

Chiaro esempio di elevate virtù militari ed altissimo senso del dovere» - Roma, 27 agosto 2004.

05A05621-05A05622-05A05623-05A05624

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese di venti società cooperative

Il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Firenze, in base all'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile avvisa che sarà chiesta la cancellazione dal registro delle imprese di Firenze delle sottoelencate cooperative, in scioglimento, che non hanno depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Busc	Denominazione	Sede	Cost.	Cod. fiscale o Rea
3259	Samurai	Firenze	18/09/1974	249628
3822	Toscana turismo cooperativa per il turismo le vacanze lo sport	Firenze	06/07/1978	01513930485
3829	Ecodata	Firenze	03/05/1978	01531440483
3838	La Betulla	Firenze	17/01/1978	80037210483
3846	Cooperativa interprovinciale servizi amministrativi	Firenze	14/07/1978	01518310485
3860	U.P.P.I. Casa	Firenze	19/10/1978	01544310483
3862	Computart	Firenze	22/09/1978	01540710488
3868	Garofano Rosso	Firenze	18/10/1978	01544880485
3928	Centro Storico	Firenze	22/01/1979	01579390483
3929	Gruppo Acquisti Ferrovieri Italiani G.A.F.I.	Firenze	26/01/1979	01588760486
3956	Il Pinolo	San Casciano Val di Pesa	22/01/1979	01578880484
3959	Cooperativa editrice Borgo Pinti	Firenze	10/01/1979	01587130483
4002	Iskra	Firenze	09/05/1979	01694740489
4081	Consorzio autonoleggiatori e concessionari di linea Mugello Val di Sieve	Borgo S. Lorenzo	08/11/1979	01704040482
4098	Inter Consult Architects - Engineers Planners	Firenze	13/02/1980	03042220487
4124	Turist Florence	Campi Bisenzio	18/09/1979	01679810489
4129	Artigianato Oggi	San Casciano Val di Pesa	26/03/1980	03038230482
4167	Nuova Arno	Scandicci	13/06/1980	01763660485
4176	Toscana Hotels '80	Firenze	15/07/1980	03063600484
4196	Firenze '80	Empoli	06/05/1980	03052720483

I creditori e gli eventuali interessati alla prosecuzione delle liquidazioni possono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso, inoltrare formale e motivata domanda alla Direzione provinciale del lavoro, viale Lavagnini, 9 - 50129 Firenze.

05A05626

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Consorzio agrario di Ravenna», per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 39510 dell'11 maggio 2005 la ditta «Consorzio agrario di Ravenna», con sede legale in Ravenna, via Mazzini n. 10 è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale;

produzione sementi.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

selettività nei confronti dell'entomofauna utile.

05A05628

Comunicato di rettifica, relativo all'estratto del decreto ministeriale 15 aprile 2005, riguardante il riconoscimento dell'idoneità alla ditta Istituto sperimentale per la floricoltura, per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 111 del 14 maggio 2005, alla pagina 21, dove è scritto: «Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta Istituto sperimentale per la frutticoltura», leggasi: «Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta Istituto sperimentale per la floricoltura».

05A05629

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune confezioni della specialità medicinale «Rhophylac».

Estratto provvedimento UPC/II/1922 del 17 maggio 2005

Specialità medicinale RHOPHYLAC.

Confezioni:

A.I.C. n. 036161014/M - 1 siringa preriempita da 200 MCG/ 2 ml;

A.I.C. n. 036161026/M - 1 siringa preriempita da 300 MCG/ 2 ml.

Titolare A.I.C.: ZLB GMBH Fur Arzneimittelzulassungen.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0211/001-002/II/016.

Tipo di modifica: Aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: eliminazione del test ALT dai saggi richiesti per il plasma originario ricostituito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1923 del 17 maggio 2005

Specialità medicinale: RHOPHYLAC.

Confezioni:

A.I.C. n. 036161014/M - 1 siringa preriempita da 200 MCG/ 2 ml;

A.I.C. n. 036161026/M - 1 siringa preriempita da 300 MCG/ 2 ml.

Titolare A.I.C.: ZLB GMBH Fur Arzneimittelzulassungen.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0211/001-002/II/015.

Tipo di modifica: Aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: introduzione del test sul pool di plasma per il virus B19 in conformità con la Farmacopea europea.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1925 del 17 maggio 2005

Specialità medicinale: RHOPHYLAC.

Confezioni:

A.I.C. n. 036161014/M - 1 siringa preriempita da 200 MCG/ 2 ml;

A.I.C. n. 036161026/M - 1 siringa preriempita da 300 MCG/ 2 ml.

Titolare A.I.C.: ZLB GMBH Fur Arzneimittelzulassungen.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0211/001-002/II/013.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: cambio del sito per il saggio di sterilità per le siringhe pronto uso: «la specifica del prodotto finale includerà la SOP per il sito del saggio di sterilità a vetter pharmafertigungs Gmbh, Ravensburg».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1926 del 17 maggio 2005

Specialità medicinale: RHOPHYLAC.

Confezioni:

A.I.C. n. 036161014/M - 1 siringa preriempita da 200 MCG/2 ml;

A.I.C. n. 036161026/M - 1 siringa preriempita da 300 MCG/2 ml.

Titolare A.I.C.: ZLB GMBH Fur Arzneimittelzulassungen.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0211/001-002/II/012.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: adattamento delle procedure di produzione. Sarà eliminato il periodo di quarantena di 21 giorni prima dell'ispezione visiva.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Da 05A05545 a 05A05548

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LODI

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Il Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lodi, con determinazione d'urgenza n. 12 del 20 maggio 2005, ha nominato il Vice Segretario Generale dott.ssa Federica Pasinetti, Conservatore del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge n. 580/1993.

05A05648

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AVELLINO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica italiana - serie generale - dell'elenco degli orafi indicati nella tabella seguente, che hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi di identificazione per metalli preziosi.

N.ro marchio assegnatari	Denominazione	Indirizzo	Città
3 AV	Oro Partenio di Spadafora Emanuele	Via Gramsci, n. 51	Avella
6 AV	Ricci Gennaro	Via Tagliamento n. 76	Avellino
7 AV	L.P. S.r.l.	Via Giardino	Grottamiranda
8 AV	PARTEN'OR di Palladino Serena	Via Monti II traversa n. 12	Sirignano
10 AV	P.C. Preziosi di Picerno V. e Cirillo V. S.n.c.	Via Tagliamento n. 50	Avellino

05A05620

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501132/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE